



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 233/10

di iniziativa del Consigliere W. FERRO recante:

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 2011, n.11 (Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	4/5/2017
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	5/5/2017
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	12/05/2017
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

PL 233/10^ pag. 3

Testo a confronto

Legge regionale n. 11 del 6 aprile 2011 e P.L. 233/X pag. 9

Normativa nazionale

L. 18 giugno 2009, n. 69. (Art. 32) pag. 20

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 (Art. 54) pag. 22

Codice dell'amministrazione digitale.

L. 7-8-1990 n. 241 (Art. 3-bis). pag. 23

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Normativa regionale

L.R. 19 ottobre 2004, n. 25. (Artt. 5, 9, 41) pag. 24

Statuto della Regione Calabria.

L.R. 6 aprile 2011, n. 11 pag. 26

Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti.

Normativa comparata

Regione Abruzzo - L.R. 9 dicembre 2010, n. 51 pag. 36

Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Regione Emilia-Romagna - L.R. 6 luglio 2009, n. 7 pag. 42

Ordinamento del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28.

Regione Lazio - L.R. 13-8-2011 n. 12 (Art. 1, Commi 111 – 122) pag. 47

Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013.

Regione Piemonte - L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 pag. 51

Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte.

Regione Toscana - L.R. 23 aprile 2007, n. 23 pag. 58

Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti.

Regione Umbria - L.R. 26 giugno 2012, n. 9 pag. 72

Ordinamento del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Umbria.

Obi. 03/11
OK

Proposta di legge d'iniziativa del consigliere regionale Wanda Ferro avente ad oggetto:
"Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 (Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti)".

RELAZIONE DESCRITTIVA

A partire dal 15 febbraio 2014 il Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è disponibile, esclusivamente in formato digitale, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti".

La presente proposta di legge, recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, si propone di rendere effettive le previsioni dello Statuto della Regione Calabria contenute nell'art. 5: "tutti gli atti dell'amministrazione della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti sono pubblici" e nel successivo art. 9: "la Regione riconosce nel diritto all'informazione il presupposto fondamentale della partecipazione ed un aspetto essenziale dei diritti del cittadino ed assicura la più ampia informazione sugli atti, sui programmi e sulle iniziative di propria competenza, nonché sul funzionamento dei propri organi ed uffici attraverso l'impiego di strumenti di informazione".

Il Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria è la fonte ufficiale di conoscenza di tutti gli atti della Regione Calabria.

In tal senso, per rispondere appieno alle esigenze statutarie di trasparenza, si rende necessario apportare modifiche ed integrazioni alla legge istitutiva del Burc telematico finalizzate a consentire a tutti i cittadini il diritto all'informazione su tutte le attività della Regione Calabria ed a garantire l'autenticità delle informazioni (fornite attraverso il Burc telematico) e la conformità dei documenti pubblicati agli atti originali, anche al fine di rendere possibile l'esonero della produzione ed esibizione del formato originale su supporto cartaceo.

Per conseguire tali obiettivi, è stato previsto l'obbligo di pubblicazione - integrale o per estratto - di **tutti** gli atti della Regione entro **termini perentori**.

Al fine di garantire il rispetto di tale obbligo, è stato previsto che gli atti **acquistano efficacia solo dopo la loro pubblicazione sul BURC** e, in ogni caso, non sono opponibili ai terzi prima della loro pubblicazione sul Burc.

In armonia con le disposizioni del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale", è stata, infine, prevista la istituzione del **Burc Certificato**, secondo un sistema di timbro digitale - apposto su ogni pagina della pubblicazione mediante un codice grafico bidimensionale - e una procedura di firma digitale - apposta dal responsabile del relativo processo di pubblicazione - che assicuri la conformità dei documenti pubblicati agli atti originali.

Più nel dettaglio, l'**art. 1** della proposta di legge modifica l'**art. 2** della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 introducendo, dopo il comma 4, i commi 5 e 6 nei quali è previsto che ogni atto da pubblicare sul Burc acquista efficacia solo dopo la sua pubblicazione. È prevista, in via del tutto eccezionale, nei casi di urgenza, la possibilità di dichiarare l'atto immediatamente efficace purché tale dichiarazione sia adeguatamente motivata fermo l'obbligo di pubblicazione nei termini previsti dalla legge.

L'**art. 2** sostituisce la lettera d) del comma 1 dell'**art. 5** della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 prevedendo l'obbligo di pubblicazione di determinazioni, decreti e di provvedimenti dirigenziali comunque denominati.

L'**art. 3** modifica l'**art. 6** comma 1 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 aggiungendo la lettera d) secondo la quale viene reso obbligatorio pubblicare i contratti, le convenzioni e gli atti comunque denominati da cui consegue un onere economico per la Regione.

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro

233/10ⁿ

1^a COMM. CONSILIARE

Consiglio Regionale della Calabria
 PROTOCOLLO GENERALE

2^a COMM. CONSILIARE

Prot. n. 19483 del 04.05.2017

Gli artt. 4 e 5 intervengono sul comma 2 dell'art. 8 e sul comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 disciplinando la pubblicazione integrale degli atti ovvero per estratto.

L'art. 6 sostituisce il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 individuando il dirigente regionale del dipartimento competente quale responsabile del mancato rispetto dei termini di pubblicazione e il successivo **art. 7** sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 prescrivendo termini perentori per la pubblicazione degli atti.

Gli artt. 8 e 9 intervengono per modificare gli artt. 12 e 13 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 e prevedono l'obbligo di ripubblicazione dell'intero testo, in caso di errata corrige, e quello di pubblicazione del testo coordinato, in caso di modifiche o integrazioni.

Gli artt.10 e 11 modificano gli artt. 14 e 17 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 prevedendo la pubblicazione giornaliera del Burc e l'obbligo di visione gratuita ai cittadini che possono esercitarla presso i Comuni.

L'art. 12 introduce l'art. 17 bis della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 il quale disciplina il Burc Certificato mediante il timbro e la firma digitale.

L'art. 13 interviene sull'art. 20 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 introducendo l'obbligo di pubblicazione sulle banche dati dei siti web della Regione degli atti pubblicati sul Burc con sezioni di accesso facilitato ed articolazioni che permettano la ricerca avanzata mediante l'immissione di parole chiave del testo del provvedimento ovvero per tipologie di provvedimento per anno di pubblicazione o ancora per argomento e per competenza del Dipartimento dal quale l'atto proviene.

L'art. 14 detta norme finali e transitorie, mediante le quali, al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni introdotte, viene differita l'entrata in vigore della legge dopo 45 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria e viene previsto l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti e i provvedimenti comunque denominati, adottati a far data dalla introduzione del Burc telematico e non ancora pubblicati.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il presente progetto di legge si prefigge lo scopo di novellare la legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 (Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti).

Il testo normativo di cui alla presente proposta di legge regionale contempla solo modifiche ordinamentali, procedurali ed organizzative e non comporta, quindi, alcuna spesa a carico del bilancio regionale.

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1

All'art. 2 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

"5. Ogni atto o provvedimento comunque denominato che, ai sensi della presente legge, deve essere pubblicato sul BURC acquista efficacia solo dopo la sua pubblicazione sul BURC e, in ogni caso, non è opponibile ai terzi prima della sua pubblicazione.

6. In via del tutto eccezionale, nei casi di comprovata urgenza, gli atti o i provvedimenti che, ai sensi della presente legge devono essere pubblicati sul BURC, possono essere dichiarati immediatamente efficaci. In tal caso, gli atti o i provvedimenti dichiarati immediatamente efficaci devono contenere adeguata motivazione che giustifichi la necessità della loro immediata efficacia, ferma l'inopponibilità ai terzi prima della pubblicazione sul BURC che, in ogni caso, deve intervenire entro i termini di cui al successivo art.11, pena la invalidità degli effetti nel frattempo prodotti."

Articolo 2

La lettera d) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 è sostituita dalla seguente: *"d) le determinazioni, i decreti e i provvedimenti dirigenziali comunque denominati."*

Articolo 3

All'art. 6 comma 1 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: *"d) i contratti, le convenzioni e gli atti comunque denominati da cui consegue un onere economico per la Regione."*

Articolo 4

Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 è sostituito dal seguente: *"2. Tali atti sono comunque resi pubblici mediante pubblicazione sul BURC per estratto nei termini di cui al successivo art. 11."*

Articolo 5

Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 è sostituito dal seguente: *"1. La pubblicazione degli atti sul BURC avviene in forma integrale, salvo che le leggi vigenti non ne dispongano espressamente la pubblicazione per estratto e salvo quanto disposto al precedente art. 8."*

Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 è sostituito dal seguente: *"2. La redazione dell'estratto deve essere effettuata dall'organo regionale che ha emanato l'atto o dalla diversa amministrazione richiedente. Per gli atti di iniziativa della Giunta, la redazione dell'estratto è effettuata dal servizio del competente assessorato."*

Articolo 6

Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 è sostituito dal seguente: *"1. Il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio regionale, gli assessori competenti ovvero i dirigenti generali regionali richiedono alla direzione del BURC la pubblicazione degli atti degli organi regionali. Il dirigente regionale del dipartimento competente è responsabile del mancato rispetto dei termini di cui al successivo art.11."*

Articolo 7

Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 è sostituito dal seguente: *"1. Le Leggi ed i Regolamenti della Regione sono pubblicati nel termine perentorio di cinque giorni decorrenti rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione."*

Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 è sostituito dal seguente: *"2. Gli altri atti, comunque denominati, sono pubblicati nel termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla loro ricezione da parte dell'Ufficio del BURC."*

Articolo 8

Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 è sostituito dal seguente: *"1. In caso di difformità fra il testo di un atto pubblicato nel BURC e il testo originale, il direttore responsabile del Bollettino, su indicazione del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, ne dispone la correzione mediante pubblicazione nella prima parte del BURC di un comunicato che indichi con esattezza sia la parte erronea del testo pubblicato che il testo esatto da sostituire, disponendo, altresì, la ripubblicazione dell'intero testo."*

Articolo 9

La lettera c) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 è sostituita dalla seguente: *"c) il testo coordinato, quando un testo normativo ha subito modifiche."*

Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 è sostituito dal seguente: *"2. La pubblicazione nel BURC di un testo aggiornato dell'atto contiene le modifiche stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte."*

Dopo il comma 3 dell'art.13 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 è aggiunto il seguente comma: "4. Alle pubblicazioni di cui al presente articolo si applicano i termini di cui al precedente art.11."

Articolo 10

Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 è sostituito dal seguente: "1. Il BURC è pubblicato di norma con cadenza giornaliera e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità."

Articolo 11

Dopo il comma 5 dell'art.17 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 è aggiunto il seguente comma: "6. Presso tutti i comuni della Calabria è lasciata in visione gratuita ai cittadini almeno una copia degli ultimi sette numeri di ogni parte del BURC, stampata a spese del comune medesimo. Per il rilascio di copie si applica il comma 4."

Articolo 12

Dopo l'art.17 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 è aggiunto il seguente articolo.

"Art. 17 bis. - Burc Certificato

1. Al fine di rendere possibile l'esonero della produzione ed esibizione del formato originale del Burc su supporto cartaceo, quando richiesto ad ogni effetto di legge, è garantita l'autenticità del Burc mediante il timbro digitale e la firma digitale.

2. Il timbro digitale, apposto su ogni pagina della pubblicazione mediante un codice grafico bidimensionale, consente di garantire il processo produttivo del Burc da parte della Regione Calabria, mentre la firma digitale, apposta dal responsabile del relativo processo di pubblicazione, assicura la conformità del contenuto del Burc in versione digitale.

3. La riproduzione del Burc è effettuata in modo tale da garantire la conformità dei documenti agli atti originali secondo quanto definito dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" mediante idonea procedura informatica che consenta la verifica del certificato di provenienza, degli estremi e del tipo di Burc, comprensivo di numero di pagina."

Articolo 13

Il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 è sostituito dal seguente: "2. Gli atti amministrativi regionali pubblicati sul BURC sono pure pubblicati sul sito web della Regione e del Consiglio regionale, per il tramite delle banche dati di cui al comma 1 e nei termini di cui al precedente art.11."

Il comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 è sostituito dal seguente: "3. Gli atti aventi rilevanza meramente interna sono resi pubblici secondo quanto disposto al precedente art.8."


Dopo il comma 4 dell'art.20 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 sono aggiunti i seguenti commi: "5. Le banche dati di cui al precedente comma1 contengono una sezione di accesso facilitato che consente separatamente la ricerca di ogni atto pubblicato sul Burc secondo le varie tipologie di provvedimento per anno di pubblicazione. 6. Le banche dati di cui al precedente comma 1 sono articolate in maniera da permettere la ricerca avanzata di ogni atto pubblicato sul Burc mediante l'immissione di una parola chiave del testo del provvedimento. 7. Le banche dati di cui al precedente comma1 sono altresì articolate per argomento e per competenza del Dipartimento dal quale l'atto proviene."

Articolo 14

1. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni introdotte, la presente legge entra in vigore dopo 45 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria.

2. Entro 30 giorni decorrenti dalla entrata in vigore della presente legge, sono pubblicati sul Burc tutti gli atti e i provvedimenti comunque denominati, adottati a far data dalla introduzione del Burc telematico e non ancora pubblicati.

3. Il ritardo o la mancata pubblicazione di tali atti comporta una valutazione negativa del dirigente responsabile.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alfano' followed by a stylized flourish.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)***Titolo : Legge regionale “..MODIFICHE E INTEGRAZIONI L.R. 11” /2011****La tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.*Nella colonna 1* va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata*Nella colonna 2* si descrive con precisione la spesa*Nella colonna 3* si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d'investimento”*Nella Colonna 4* si individua il carattere temporale della spesa: A “ annuale, P “ Pluriennale”.*Nella colonna 5* si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
	/			

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **teito di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.


Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
Totale				



RAFFRONTO

<p>Legge regionale 6 aprile 2011, n. 11.</p> <p><i>Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti.</i></p>	<p>Proposta di legge n. 233/10[^] di iniziativa del Consigliere regionale W. Ferro recante:</p> <p><i>“Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 (Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti)”</i></p>
<p>(...)</p>	<p>(Art. 1 pl 233/10[^])</p>
<p>Art. 2 Validità degli atti pubblicati.</p> <p>1. Il BURC è pubblicato esclusivamente in forma digitale, sull'apposita sezione del sito web della Regione Calabria e del Consiglio regionale, con le modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti pubblicati.</p> <p>2. La pubblicazione degli atti sul BURC ha valore legale.</p> <p>3. Il testo delle leggi, dei regolamenti regionali e degli altri atti pubblicati nel BURC si presume conforme all'originale.</p> <p>4. La pubblicazione dei testi coordinati e aggiornati e delle note di cui all'articolo 13 ha solo carattere informativo.</p>	<p>Art. 2 Validità degli atti pubblicati.</p> <p>1. <i>Identico</i></p> <p>2. <i>Identico</i></p> <p>3. <i>Identico</i></p> <p>4. <i>Identico</i></p> <p>5. Ogni atto o provvedimento comunque denominato che, ai sensi della presente legge, deve essere pubblicato sul BURC acquista efficacia solo dopo la sua pubblicazione sul BURC e, in ogni caso, non é opponibile ai terzi prima della sua pubblicazione.</p> <p>6. In via del tutto eccezionale, nei casi di comprovata urgenza, gli atti o i provvedimenti che, ai sensi della presente legge devono essere pubblicati sul BURC, possono essere dichiarati immediatamente efficaci. In tal caso, gli atti o i provvedimenti dichiarati</p>

RAFFRONTO

	immediatamente efficaci devono contenere adeguata motivazione che giustifichi la necessità della loro immediata efficacia, ferma l'inopponibilità ai terzi prima della pubblicazione sul BURC che, in ogni caso, deve intervenire entro i termini di cui al successivo art.11, pena la invalidità degli effetti nel frattempo prodotti.
(...)	(Art. 2 pl 233/10^)
Art. 5 Parte seconda.	Art. 5 Parte seconda
1. Sono pubblicati nella parte seconda del BURC:	1. <i>Identico</i>
a) le deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale;	a) <i>Identica</i>
b) i decreti, le ordinanze e gli altri atti del Presidente della Giunta regionale aventi rilevanza esterna;	b) <i>Identica</i>
c) le deliberazioni e i comunicati del Presidente o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale aventi rilevanza esterna o che per il loro contenuto devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini. In tali casi, la pubblicazione è motivatamente disposta negli atti stessi;	c) <i>Identica</i>
d) le determinazioni dirigenziali aventi rilevanza esterna;	d) le determinazioni, i decreti e i provvedimenti dirigenziali comunque denominati;
e) le circolari esplicative delle leggi regionali nonché gli atti di organi della Regione contenenti indirizzi nei confronti di amministrazioni pubbliche, i provvedimenti di organi politici e di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.	e) <i>Identica</i>
2. Sono, altresì, pubblicati gli atti di enti locali, di enti pubblici e di altri enti ed organi e, su specifica determinazione del Presidente della	2. <i>Identico</i>

RAFFRONTO

<p>Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Calabria, nonché i comunicati o le informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui non sia prescritta in generale la pubblicazione.</p>	
<p>3. Possono essere pubblicati, su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate, altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale e, qualora contengano dati sensibili, il relativo trattamento deve avvenire nel rispetto della normativa di riferimento, e, in generale, di quelle per le quali non è consentito l'accesso ai sensi della normativa vigente.</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>
<p>4. Sono, inoltre, pubblicati gli atti della Regione che per il loro contenuto devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini. La pubblicazione, in tali casi, è motivatamente disposta negli atti stessi.</p>	<p>4. <i>Identico</i></p>
<p>(Art. 3 pl 233/10[^])</p>	
<p>Art. 6 (Parte terza).</p>	<p>Art. 6 (Parte terza).</p>
<p>1. Sono pubblicati nella parte terza del BURC:</p> <p>a) i bandi e gli avvisi di concorso e di gara, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, di contributi, di sovvenzioni, di benefici economici o finanziari ed i provvedimenti di approvazione degli stessi;</p> <p>b) gli annunci legali ed i provvedimenti di approvazione degli</p>	<p>1. <i>Identico</i></p> <p>a) <i>Identica</i></p> <p>b) <i>Identica</i></p>

RAFFRONTO

<p>stessi;</p> <p>c) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative a concorsi, borse di studio, attribuzione di contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari; i provvedimenti di approvazione dei risultati delle gare e di aggiudicazione delle forniture, dei servizi e dei lavori pubblici.</p>	<p>c) <i>Identica</i></p> <p>d) i contratti, le convenzioni e gli atti comunque denominati da cui consegua un onere economico per la Regione.</p>
<p>(...)</p> <p>Art. 8 Atti non soggetti a pubblicazione.</p> <p>1. Non sono pubblicati sul BURC gli atti amministrativi regionali aventi rilevanza esclusivamente interna per i quali le leggi vigenti non ne prevedono la pubblicazione.</p> <p>2. Non sono, altresì, pubblicati gli atti regionali meramente attuativi di precedenti provvedimenti amministrativi.</p>	<p>(Art. 4 pl 233/10[^])</p> <p>Art. 8 Atti non soggetti a pubblicazione.</p> <p>1. <i>Identico</i></p> <p>2. Tali atti sono comunque sono resi pubblici mediante pubblicazione sul BURC per estratto nei termini di cui al successivo art. 11.</p>
<p>Art. 9 Modalità di pubblicazione e tutela della riservatezza.</p> <p>1. La pubblicazione degli atti sul BURC avviene in forma integrale, salvo che non sia espressamente prevista la pubblicazione per estratto.</p> <p>2. Sono pubblicati per estratto gli atti indicati ai commi 3 e 4 dell'articolo 5. La redazione dell'estratto deve essere effettuata dall'organo regionale che ha emanato l'atto o dalla diversa amministrazione</p>	<p>(Art. 5 pl 233/10[^])</p> <p>Art. 9 Modalità di pubblicazione e tutela della riservatezza.</p> <p>1. La pubblicazione degli atti sul BURC avviene in forma integrale, salvo che le leggi vigenti non ne dispongano espressamente la pubblicazione per estratto e salvo quanto disposto al precedente art.8.</p> <p>2. Sono pubblicati per estratto gli atti indicati ai commi 3 e 4 dell'articolo 5. La redazione dell'estratto deve essere effettuata dall'organo regionale che ha emanato l'atto o dalla diversa amministrazione</p>

RAFFRONTO

<p>richiedente. Per gli atti di iniziativa della Giunta, la redazione dell'estratto è effettuata dal servizio del competente assessorato.</p> <p>3. Al fine di salvaguardare la riservatezza dei destinatari dell'atto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, si osservano le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.</p>	<p>richiedente. Per gli atti di iniziativa della Giunta, la redazione dell'estratto è effettuata dal servizio del competente assessorato.</p> <p>3. <i>Identico</i></p>
(Art. 6 pl 233/10[^])	
<p>Art. 10 <i>Richiesta di pubblicazione.</i></p> <p>1. Il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio regionale, gli assessori competenti ovvero i dirigenti generali regionali richiedono alla direzione del BURC la pubblicazione degli atti degli organi regionali.</p> <p>2. Gli enti e le amministrazioni non regionali richiedono la pubblicazione degli atti alla direzione del BURC, indicando la norma che ne prescrive la pubblicazione ovvero precisando che si tratta di atti che, per il loro contenuto, devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini.</p> <p>3. La pubblicazione avviene secondo le modalità specificate nella richiesta e nel testo fornito.</p>	<p>Art. 10 <i>Richiesta di pubblicazione.</i></p> <p>1. Il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio regionale, gli assessori competenti ovvero i dirigenti generali regionali richiedono alla direzione del BURC la pubblicazione degli atti degli organi regionali. Il dirigente regionale del dipartimento competente è responsabile del mancato rispetto dei termini di cui al successivo art.11.</p> <p>2. <i>Identico</i></p> <p>3. <i>Identico</i></p>
(Art. 7 pl 233/10[^])	
<p>Art. 11 <i>Termini per la pubblicazione.</i></p> <p>1. Le Leggi ed i Regolamenti della Regione sono pubblicati entro 10 giorni decorrenti rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione.</p>	<p>Art. 11 <i>Termini per la pubblicazione.</i></p> <p>1. Le Leggi ed i Regolamenti della Regione sono pubblicati nel termine perentorio di cinque giorni decorrenti rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione.</p>

RAFFRONTO

<p>2. Gli altri atti sono pubblicati entro 15 giorni dalla data della loro ricezione da parte dell'Ufficio del BURC.</p> <p>3. L'invio degli atti per la pubblicazione all'Ufficio del Bollettino Ufficiale deve essere effettuato nel termine perentorio di cinque giorni dall'emanazione.</p>	<p>2. Gli altri atti, comunque denominati, sono pubblicati nel termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla loro ricezione da parte dell'Ufficio del BURC.</p> <p>3. <i>Identico</i></p>
(Art. 8 pl 233/10[^])	
<p>Art. 12 <i>Correzione degli errori.</i></p>	<p>Art. 12 <i>Correzione degli errori.</i></p>
<p>1. In caso di difformità fra il testo di un atto pubblicato nel BURC e il testo originale, il direttore responsabile del Bollettino, su indicazione del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, ne dispone la correzione mediante pubblicazione nella prima parte del BURC di un comunicato che indichi con esattezza sia la parte erronea del testo pubblicato che il testo esatto da sostituire, disponendo, altresì, se necessario, la ripubblicazione dell'intero testo.</p> <p>2. La correzione degli errori, di cui al comma 1, è richiesta:</p> <p>a) dall'ufficio del Segretario generale del Consiglio regionale, per le leggi o per gli atti dello stesso Consiglio;</p> <p>b) dal Segretario della Giunta regionale, per i regolamenti o per gli atti della stessa Giunta;</p> <p>c) dal responsabile della struttura che ha emanato l'atto, per i decreti dirigenziali;</p> <p>d) dai responsabili delle relative strutture degli Enti ed Amministrazioni, diversi dalla Regione, che hanno richiesto la</p>	<p>1. In caso di difformità fra il testo di un atto pubblicato nel BURC e il testo originale, il direttore responsabile del Bollettino, su indicazione del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, ne dispone la correzione mediante pubblicazione nella prima parte del BURC di un comunicato che indichi con esattezza sia la parte erronea del testo pubblicato che il testo esatto da sostituire, disponendo, se necessario, la ripubblicazione dell'intero testo.</p> <p>2. <i>Identico</i></p> <p>a) <i>Identica</i></p> <p>b) <i>Identica</i></p> <p>c) <i>Identica</i></p> <p>d) <i>Identica</i></p>

RAFFRONTO

<p>pubblicazione nel BURC, per gli atti e i provvedimenti di loro competenza.</p>	
<p>Art. 13 <i>Pubblicazione delle note e dei testi coordinati agli atti normativi aggiornati.</i></p> <p>1. Sono sottoposti a pubblicazione sul BURC:</p> <p>a) le norme richiamate in altro testo normativo, in calce al testo ove è stato effettuato il rinvio;</p> <p>b) l'intero articolo modificato, in calce al provvedimento di modifica, nel testo risultante dalle modifiche che sono stampate in modo caratteristico, quando un testo normativo dispone l'abrogazione, l'aggiunta o la modificazione di una o più parole nel corpo di una preesistente disposizione normativa;</p> <p>c) il testo coordinato, quando un testo normativo ha subito diverse e complesse modifiche.</p> <p>2. Il Presidente della Giunta regionale dispone la pubblicazione nel BURC di un testo aggiornato dell'atto, nel quale le modifiche sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte.</p> <p>3. La redazione dei testi e delle note di cui al presente articolo è curata dalla Segreteria della Giunta regionale.</p>	<p style="text-align: right;">(Art. 9 pl 233/10[^])</p> <p>Art. 13 <i>Pubblicazione delle note e dei testi coordinati agli atti normativi aggiornati.</i></p> <p>1. <i>Identico</i></p> <p>a) <i>Identica</i></p> <p>b) <i>Identica</i></p> <p>c) il testo coordinato, quando un testo normativo ha subito diverse e complesse modifiche.</p> <p>2. Il Presidente della Giunta regionale dispone La pubblicazione nel BURC di un testo aggiornato dell'atto, nel quale contiene le modifiche stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte.</p> <p>3. <i>Identico</i></p> <p>4. Alle pubblicazioni di cui al presente articolo si applicano i termini di cui al precedente art.11.</p>
<p>Art. 14 <i>Periodicità e indici della pubblicazione.</i></p>	<p style="text-align: right;">(Art. 10 pl 233/10[^])</p> <p>Art. 14 <i>Periodicità e indici della pubblicazione.</i></p>

RAFFRONTO

<p>1. Il BURC è pubblicato di norma con cadenza settimanale e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.</p> <p>2. In caso di particolari esigenze, possono essere pubblicati supplementi straordinari.</p>	<p>1. Il BURC è pubblicato di norma con cadenza giornaliera e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.</p> <p>2. <i>Identico</i></p>
(...)	(Art. 11 pl 233/10[^])
Art. 17 Consultazione del BURC.	Art. 17 Consultazione del BURC.
<p>1. La consultazione del BURC sul sito web della Regione Calabria e del Consiglio regionale della Calabria è libera, permanente e gratuita.</p> <p>2. La consultazione gratuita del BURC sul sito web della Regione Calabria e del Consiglio regionale della Calabria è garantita, con l'opportuna assistenza, presso gli uffici per le relazioni con il pubblico della Regione e degli enti ed aziende da essa dipendenti, nonché le biblioteche degli enti locali e presso tutti i comuni della Calabria provvisti dei relativi servizi.</p> <p>3. Gli utenti possono richiedere ai soggetti di cui al comma 2 la stampa degli atti di proprio interesse pubblicati nel BURC.</p> <p>4. Per la stampa degli atti gli interessati corrispondono ai soggetti di cui al comma 2 un contributo in misura corrispondente a quella fissata per l'estrazione di copie di atti amministrativi.</p> <p>5. Gli utenti che risiedono in una zona del territorio regionale ove gli operatori pubblici non rendono disponibili servizi di connessione alla rete in banda larga, possono chiedere alla redazione del BURC l'invio per posta di una stampa dell'atto di interesse, dietro pagamento in contrassegno di una quota fissata dal</p>	<p>1. <i>Identico</i></p> <p>2. <i>Identico</i></p> <p>3. <i>Identico</i></p> <p>4. <i>Identico</i></p> <p>5. <i>Identico</i></p>

RAFFRONTO

<p>responsabile del BURC e comprensiva dei diritti di estrazione di copie.</p> <p>6. Presso tutti i comuni della Calabria è lasciata in visione gratuita ai cittadini almeno una copia dell'ultimo numero del BURC, stampata a spese del comune medesimo. Per il rilascio di copie si applica il comma 4.</p>	<p>6. Presso tutti i comuni della Calabria è lasciata in visione gratuita ai cittadini almeno una copia degli ultimi sette numeri di ogni parte del BURC, stampata a spese del comune medesimo. Per il rilascio di copie si applica il comma 4.</p>
	<p style="text-align: right;"><i>(Art. 12 pl 233/10[^])</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 17 bis - Burc Certificato.</p> <p>1. Al fine di rendere possibile l'esonero della produzione ed esibizione del formato originale del Burc su supporto cartaceo, quando richiesto ad ogni effetto di legge, è garantita l'autenticità del Burc mediante il timbro digitale e la firma digitale.</p> <p>2. Il timbro digitale, apposto su ogni pagina della pubblicazione mediante un codice grafico bidimensionale, consente di garantire il processo produttivo del Burc da parte della Regione Calabria, mentre la firma digitale, apposta dal responsabile del relativo processo di pubblicazione, assicura la conformità del contenuto del Burc in versione digitale.</p> <p>3. La riproduzione del Burc è effettuata in modo tale da garantire la conformità dei documenti; agli atti originali secondo quanto definito dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" mediante idonea procedura informatica che consenta la verifica del certificato di provenienza, degli estremi e del tipo di Burc, comprensivo di numero di pagina.</p>

RAFFRONTO

(...)	<i>(Art. 13 pl 233/10[^])</i>
<p>Art. 20 <i>Banche dati degli atti amministrativi).</i></p>	<p>Art. 20 <i>Banche dati degli atti amministrativi.</i></p>
<p>1. Sono istituite apposite banche dati degli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. Gli atti amministrativi regionali pubblicati sul BURC sono pure pubblicati sul sito web della Regione e del Consiglio regionale, per il tramite delle banche dati di cui al comma 1.</p>	<p>2. Gli atti amministrativi regionali pubblicati sul BURC sono pure pubblicati sul sito web della Regione e del Consiglio regionale, per il tramite delle banche dati di cui al comma 1 e nei termini di cui al precedente art.11.</p>
<p>3. Non sono resi pubblici gli atti amministrativi aventi rilevanza meramente interna, individuati con deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, secondo la rispettiva competenza.</p>	<p>3. Gli atti aventi rilevanza meramente interna sono resi pubblici secondo quanto disposto al precedente art.8.</p>
<p>4. Le banche dati sono fra loro opportunamente collegate in modo da garantire all'utente agevole consultazione e ricerca.</p>	<p>4. <i>Identico</i></p>
	<p>5. Le banche dati di cui al precedente comma 1 contengono una sezione di accesso facilitato che consente separatamente la ricerca di ogni atto pubblicato sul Burc secondo le varie tipologie di provvedimento per anno di pubblicazione.</p>
	<p>6. Le banche dati di cui al precedente comma 1 sono articolate in maniera da permettere la ricerca avanzata di ogni atto pubblicato sul Burc mediante l'immissione di una parola chiave del testo del provvedimento.</p>
	<p>7. Le banche dati di cui al precedente comma 1 sono altresì articolate per argomento e per</p>

RAFFRONTO

	competenza del Dipartimento dal quale l'atto proviene.
(...)	<i>(Art. 14 pl 233/10^)</i>
	1. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni introdotte, la presente legge entra in vigore dopo 45 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria.
	2. Entro 30 giorni decorrenti dalla entrata in vigore della presente legge, sono pubblicati sul Burc tutti gli atti e i provvedimenti comunque denominati, adottati a far data dalla introduzione del Burc telematico e non ancora pubblicati.
	3. Il ritardo o la mancata pubblicazione di tali atti comporta una valutazione negativa del dirigente responsabile.

L. 18 giugno 2009, n. 69 ⁽¹⁾. (Art. 32)**Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno 2009, n. 140, S.O.

(...)

Art. 32. (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'*articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4*. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili. ^{(20) (21)}

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ⁽¹⁹⁾

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza. ⁽²²⁾

L. 18 giugno 2009, n. 69 ⁽¹⁾. (Art. 32)

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. ⁽¹⁸⁾

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell' *articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3*, e successive modificazioni, con *decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al *decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*.

(18) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2010, n. 25*.

(19) Comma inserito dall'*art. 5, comma 6, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 5, comma 7, del medesimo D.L. 70/2011*.

(20) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 6-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(21) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la *Del. 8 gennaio 2010*, n. GOP 2/10.

(22) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 26 aprile 2011*.

(...)

D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 (Art. 54)**Codice dell'amministrazione digitale.****Publicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.**

(...)

Art. 54. *Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni* ⁽³¹⁶⁾

1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. ⁽³¹⁷⁾

(316) Articolo modificato dall'*art. 22, commi 1, 2, 3 e 4, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*, dall'*art. 34, comma 1, lett. b), L. 18 giugno 2009, n. 69*, dall'*art. 37, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235* e dagli *artt. 6, comma 1, lett. d), e 9, comma 6, lett. d), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 52, comma 3, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*.

(317) Comma così sostituito dall'*art. 44, comma 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*.

(...)

L. 7-8-1990 n. 241 (Art. 3-bis)**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.**

Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

(...)

Art. 3-bis Uso della telematica (20)

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

(20) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(...)

L.R. 19 ottobre 2004, n. 25 ⁽¹⁾. (Artt. 5, 9, 41)**Statuto della Regione Calabria ⁽²⁾ ⁽³⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 23 ottobre 2004, Suppl. Straord. n. 6 Al B.U. 16 ottobre 2004, n. 19.

(2) Il precedente statuto era stato approvato con *L. 28 luglio 1971, n. 519*.

(3) Il presente provvedimento è stato promulgato dal Presidente della Giunta regionale a seguito dell'approvazione del Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e dopo aver constatato che nessuna richiesta di referendum è stata presentata.

(...)

Articolo 5**(Trasparenza)**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti sono pubblici, salvo i limiti espressamente posti dalla legge.

2. La legge regionale definisce le procedure per l'accesso ai documenti amministrativi e disciplina l'intervento degli interessati, singoli od associati, nel procedimento amministrativo; favorisce l'adozione di accordi, intese e di strumenti conciliativi per la composizione dei conflitti.

(...)

Articolo 9**(Informazione)**

1. La Regione, nel rispetto del pluralismo, predispone gli strumenti necessari per offrire un'informazione costante sull'attività istituzionale e per acquisire informazioni sulle esigenze e sulle aspirazioni della comunità calabrese in Italia e all'estero.

2. La Regione istituisce appositi organismi per assistere i cittadini nella ricerca ed acquisizione di informazioni sull'attività regionale e per favorire il controllo sociale sul buon andamento e sull'imparzialità dell'azione amministrativa.

**L.R. 19 ottobre 2004, n. 25. (Artt. 5, 9, 41)
Statuto della Regione Calabria.**

3. La Regione riconosce nel diritto all'informazione il presupposto fondamentale della partecipazione ed un aspetto essenziale dei diritti del cittadino ed assicura la più ampia informazione sugli atti, sui programmi e sulle iniziative di propria competenza, nonché sul funzionamento dei propri organi ed uffici attraverso l'impiego di strumenti di informazione e di comunicazione di massa e, in particolare, di quelli radiotelevisivi.

(...)

Articolo 41
(Promulgazione e pubblicazione)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla sua approvazione, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

(...)

L.R. 6 aprile 2011, n. 11 ⁽¹⁾.

Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 1° aprile 2011, n. 6, S.S. 13 aprile 2011, n. 2.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:

Art. 1 *Istituzione – oggetto e finalità.*

1. Il Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria, di seguito denominato BURC, è lo strumento esclusivo di comunicazione istituzionale e di pubblicità legale delle leggi, dei regolamenti regionali e di tutti gli atti della Regione. Resta ferma la possibilità, in via integrativa, di effettuare la pubblicità anche sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione.

2. La Regione Calabria, tramite la pubblicazione sul BURC, favorisce il diritto di accesso e di informazione dei cittadini, in conformità al dettato degli *articoli 5 e 9 dello Statuto* e alle disposizioni della *legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 2 *Validità degli atti pubblicati.*

1. Il BURC è pubblicato esclusivamente in forma digitale, sull'apposita sezione del sito web della Regione Calabria e del Consiglio regionale, con le modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti pubblicati.

2. La pubblicazione degli atti sul BURC ha valore legale.

3. Il testo delle leggi, dei regolamenti regionali e degli altri atti pubblicati nel BURC si presume conforme all'originale.

4. La pubblicazione dei testi coordinati e aggiornati e delle note di cui all'*articolo 13* ha solo carattere informativo.

Art. 3 *Articolazione del BURC.*

1. Il BURC si divide in tre parti, che possono essere articolate, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, in sezioni.

L.R. 6 aprile 2011, n. 11

2. Gli atti particolarmente complessi e, in ogni caso, i bilanci e i conti consuntivi, sono pubblicati in appositi supplementi.

Art. 4 Parte prima.

1. Sono pubblicati nella parte prima del BURC:
 - a) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
 - b) le leggi e i regolamenti della Regione Calabria;
 - c) i regolamenti del Consiglio regionale;
 - d) i provvedimenti che determinano l'interpretazione di leggi o regolamenti o dettano disposizioni per la loro applicazione;
 - e) atti contenenti indirizzi nei confronti dei soggetti privati singoli o di categorie;
 - f) le richieste di referendum regionali e la proclamazione dei relativi risultati;
 - g) i dispositivi di sentenze e di ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Calabria, a leggi statali impugnate dalla Regione Calabria, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché le ordinanze con cui gli organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali;
 - h) tutti gli atti che comportano oneri a carico del bilancio regionale.
-

Art. 5 Parte Seconda.

1. Sono pubblicati nella parte seconda del BURC:
 - a) le deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale;
 - b) i decreti, le ordinanze e gli altri atti del Presidente della Giunta regionale aventi rilevanza esterna;
 - c) le deliberazioni e i comunicati del Presidente o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale aventi rilevanza esterna o che per il loro contenuto devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini. In tali casi, la pubblicazione è motivatamente disposta negli atti stessi;
 - d) le determinazioni dirigenziali aventi rilevanza esterna;
 - e) le circolari esplicative delle leggi regionali nonché gli atti di organi della Regione contenenti indirizzi nei confronti di amministrazioni pubbliche, i provvedimenti di organi politici e di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.
2. Sono, altresì, pubblicati gli atti di enti locali, di enti pubblici e di altri enti ed organi e, su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti

L.R. 6 aprile 2011, n. 11

di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Calabria, nonché i comunicati o le informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui non sia prescritta in generale la pubblicazione.

3. Possono essere pubblicati, su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate, altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale e, qualora contengano dati sensibili, il relativo trattamento deve avvenire nel rispetto della normativa di riferimento, e, in generale, di quelle per le quali non è consentito l'accesso ai sensi della normativa vigente.

4. Sono, inoltre, pubblicati gli atti della Regione che per il loro contenuto devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini. La pubblicazione, in tali casi, è motivatamente disposta negli atti stessi.

Art. 6 *Parte terza.*

1. Sono pubblicati nella parte terza del BURC:

a) i bandi e gli avvisi di concorso e di gara, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, di contributi, di sovvenzioni, di benefici economici o finanziari ed i provvedimenti di approvazione degli stessi;

b) gli annunci legali ed i provvedimenti di approvazione degli stessi;

c) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative a concorsi, borse di studio, attribuzione di contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari; i provvedimenti di approvazione dei risultati delle gare e di aggiudicazione delle forniture, dei servizi e dei lavori pubblici.

Art. 7 *Supplemento speciale.*

1. Le richieste di referendum, di cui agli *articoli 75 e 138 della Costituzione*, le proposte di legge alle Camere, di cui all'*articolo 121 Costituzione*, e le proposte di atti amministrativi di rilevante importanza sono pubblicati in apposito supplemento del BURC.

2. Sono atti amministrativi di rilevante importanza, ai fini di cui al comma 1:

a) le proposte e i pareri previsti con cui la Regione partecipa alla elaborazione del programma economico nazionale ed alla programmazione comunitaria;

b) i pareri previsti dagli *articoli 132 e 133 della Costituzione*;

L.R. 6 aprile 2011, n. 11

c) i pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica, tranne che da questi non sia assegnato un termine inferiore a sessanta giorni;

d) ogni altro atto espressamente qualificato di rilevante importanza dalla legge regionale.

3. Per consentire la migliore conoscibilità dell'attività del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, può disporre la pubblicazione nel Supplemento speciale di atti diversi da quelli indicati nel comma 2.

4. La pubblicazione del Supplemento speciale del BURC è curata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

5. Alla gestione contabile del Supplemento speciale provvedono i competenti servizi preposti all'amministrazione e gestione del BURC.

6. Le caratteristiche del Supplemento speciale devono corrispondere al modello approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 8 *Atti non soggetti a pubblicazione.*

1. Non sono pubblicati nel BURC gli atti amministrativi regionali aventi rilevanza esclusivamente interna per i quali le leggi vigenti non ne prevedono la pubblicazione.

2. Non sono, altresì, pubblicati gli atti regionali meramente attuativi di precedenti provvedimenti amministrativi.

Art. 9 *Modalità di pubblicazione e tutela della riservatezza.*

1. La pubblicazione degli atti nel BURC avviene in forma integrale, salvo che non sia espressamente prevista la pubblicazione per estratto.

2. Sono pubblicati per estratto gli atti indicati ai comma 3 e 4 dell'*articolo 5*. La redazione dell'estratto deve essere effettuata dall'organo regionale che ha emanato l'atto o dalla diversa amministrazione richiedente. Per gli atti di iniziativa della Giunta, la redazione dell'estratto è effettuata dal servizio del competente assessorato.

3. Al fine di salvaguardare la riservatezza dei destinatari dell'atto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, si osservano le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10 *Richiesta di pubblicazione.*

1. Il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio regionale, gli assessori competenti ovvero i dirigenti generali regionali richiedono

L.R. 6 aprile 2011, n. 11

alla direzione del BURC la pubblicazione degli atti degli organi regionali.

2. Gli enti e le amministrazioni non regionali richiedono la pubblicazione degli atti alla direzione del BURC, indicando la norma che ne prescrive la pubblicazione ovvero precisando che si tratta di atti che, per il loro contenuto, devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini.

3. La pubblicazione avviene secondo le modalità specificate nella richiesta e nel testo fornito.

Art. 11 *Termini per la pubblicazione.*

1. Le leggi ed i regolamenti della Regione sono pubblicati entro 10 giorni decorrenti rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione.

2. Gli altri atti sono pubblicati entro 15 giorni dalla data della loro ricezione da parte dell'Ufficio del BURC.

3. L'invio degli atti per la pubblicazione all'Ufficio del Bollettino Ufficiale deve essere effettuato nel termine perentorio di cinque giorni dall'emanazione.

Art. 12 *Correzione degli errori.*

1. In caso di difformità fra il testo di un atto pubblicato nel BURC e il testo originale, il direttore responsabile del Bollettino, su indicazione del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, ne dispone la correzione mediante pubblicazione nella prima parte del BURC di un comunicato che indichi con esattezza sia la parte erronea del testo pubblicato che il testo esatto da sostituire, disponendo, altresì, se necessario, la ripubblicazione dell'intero testo.

2. La correzione degli errori, di cui al comma 1, è richiesta:

a) dall'ufficio del Segretario generale del Consiglio regionale, per le leggi o per gli atti dello stesso Consiglio;

b) dal Segretario della Giunta regionale, per i regolamenti o per gli atti della stessa Giunta;

c) dal responsabile della struttura che ha emanato l'atto, per i decreti dirigenziali;

d) dai responsabili delle relative strutture degli Enti ed Amministrazioni, diversi dalla Regione, che hanno richiesto la pubblicazione nel BURC, per gli atti e i provvedimenti di loro competenza.

L.R. 6 aprile 2011, n. 11

Art. 13 *Pubblicazione delle note e dei testi coordinati agli atti normativi aggiornati.*

1. Sono sottoposti a pubblicazione nel BURC:

a) le norme richiamate in altro testo normativo, in calce al testo ove è stato effettuato il rinvio;

b) l'intero articolo modificato, in calce al provvedimento di modifica, nel testo risultante dalle modifiche che sono stampate in modo caratteristico, quando un testo normativo dispone l'abrogazione, l'aggiunta o la modificazione di una o più parole nel corpo di una preesistente disposizione normativa;

c) il testo coordinato, quando un testo normativo ha subito diverse e complesse modifiche.

2. Il Presidente della Giunta regionale dispone la pubblicazione, nel BURC di un testo aggiornato dell'atto, nel quale le modifiche sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte.

3. La redazione dei testi e delle note di cui al presente articolo è curata dalla Segreteria della Giunta regionale.

Art. 14 *Periodicità e indici della pubblicazione.*

1. Il BURC è pubblicato di norma con cadenza settimanale e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

2. In caso di particolari esigenze, possono essere pubblicati supplementi straordinari.

Art. 15 *Responsabilità della pubblicazione Direzione, redazione, amministrazione.*

1. La pubblicazione del BURC è curata dalla struttura regionale competente per l'amministrazione e la redazione del periodico.

2. Le direttive editoriali, i termini e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, su proposta congiunta del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio.

3. Il direttore responsabile del BURC è scelto prioritariamente tra i giornalisti professionisti dell'Ufficio stampa della Giunta regionale in possesso di laurea ed è nominato dalla Giunta regionale su proposta congiunta del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio.

Art. 16 *Regole tecniche.*

L.R. 6 aprile 2011, n. 11

1. Le regole tecniche relative alla pubblicazione del BURC sono fissate in apposito atto del Segretario della Giunta regionale su proposta della relativa struttura competente in materia di sistema informativo, di concerto con la relativa struttura del Consiglio regionale, acquisiti i pareri dell'ufficio del BURC e della struttura della Giunta regionale competente in materia di informazione multimediale.
2. Nell'atto di cui al comma 1 sono disciplinate:
 - a) le modalità per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione;
 - b) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati, in modo da garantirne l'autenticità e l'integrità;
 - c) le modalità di archiviazione dei testi pubblicati;
 - d) le modalità di conservazione dei testi pubblicati;
 - e) le garanzie di manutenzione del sistema informativo e della sua operatività continuativa;
 - f) le modalità di realizzazione della sezione del sito della Regione e del Consiglio regionale dedicata al Bollettino, con motore di ricerca idoneo a consentire la navigazione anche ai soggetti diversamente abili;
 - g) le modalità dell'invio per posta elettronica a determinati soggetti o categorie dell'avviso dell'avvenuta pubblicazione del BURC, in modo da realizzare un'informazione tempestiva.

Art. 17 *Consultazione del BURC.*

1. La consultazione del BURC sul sito web della Regione Calabria e del Consiglio regionale della Calabria è libera, permanente e gratuita.
2. La consultazione gratuita del BURC sul sito web della Regione Calabria e del Consiglio regionale della Calabria è garantita, con l'opportuna assistenza, presso gli uffici per le relazioni con il pubblico della Regione e degli enti ed aziende da essa dipendenti, nonché le biblioteche degli enti locali e presso tutti i comuni della Calabria provvisti dei relativi servizi.
3. Gli utenti possono richiedere ai soggetti di cui al comma 2 la stampa degli atti di proprio interesse pubblicati nel BURC.
4. Per la stampa degli atti gli interessati corrispondono ai soggetti di cui al comma 2 un contributo in misura corrispondente a quella fissata per l'estrazione di copie di atti amministrativi.
5. Gli utenti che risiedono in una zona del territorio regionale ove gli operatori pubblici non rendono disponibili servizi di connessione alla rete in banda larga, possono chiedere alla redazione del BURC l'invio per posta di una stampa dell'atto di interesse, dietro pagamento in contrassegno di una quota fissata dal responsabile del BURC e comprensiva dei diritti di estrazione di copie.

L.R. 6 aprile 2011, n. 11

6. Presso tutti i comuni della Calabria è lasciata in visione gratuita ai cittadini almeno una copia dell'ultimo numero del BURC, stampata a spese del comune medesimo. Per il rilascio di copie si applica il comma 4.

Art. 18 *Spese di pubblicazione.*

1. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione Calabria.
 2. La pubblicazione degli Statuti degli enti locali è gratuita.
 3. La Giunta regionale, annualmente, o in caso di necessità, fissa le tariffe di inserzione delle pubblicazioni per gli enti, le amministrazioni ed ogni altro soggetto avente titolo. Individua, altresì, le aziende e gli enti regionali per i quali la pubblicazione è a carico della Regione Calabria.
 4. Per le pubblicazioni degli atti di cui all'*articolo 6*, effettuate su richiesta di altre amministrazioni o enti, il relativo costo è a carico dei soggetti richiedenti.
-

Art. 19 *Versamento proventi.*

1. I proventi delle pubblicazioni sono versati in apposito conto corrente postale intestato al BURC.
 2. Le somme disponibili nel conto corrente sono versate trimestralmente alla Tesoreria della Regione Calabria.
-

Art. 20 *Banche dati degli atti amministrativi.*

1. Sono istituite apposite banche dati degli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
 2. Gli atti amministrativi regionali pubblicati sul BURC sono pure pubblicati sul sito web della Regione e del Consiglio regionale, per il tramite delle banche dati di cui al comma 1.
 3. Non sono resi pubblici gli atti amministrativi aventi rilevanza meramente interna, individuati con Delib.G.R. o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo la rispettiva competenza.
 4. Le banche dati sono fra loro opportunamente collegate in modo da garantire all'utente agevole consultazione e ricerca.
-

Art. 21 *Disciplina delle banche dati.*

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale disciplinano le modalità di pubblicazione degli atti amministrativi di

L.R. 6 aprile 2011, n. 11

rispettiva competenza mediante la propria banca dati, anche nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e le modalità di accesso alla banca dati stessa.

2. Le caratteristiche tecniche della banca dati sono fissate con atto del Segretario della Giunta regionale, sentite la struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo e le strutture della Giunta competenti in materia di controllo sugli atti dei dirigenti e in materia di informazione multimediale.

3. Per il Consiglio regionale l'atto di cui al comma 2 è assunto dal Segretario generale del Consiglio, sentite la struttura competente in materia informatica e le strutture competenti in materia di controllo sugli atti dei dirigenti ed in materia di informazione e comunicazione.

4. Gli atti di cui al presente articolo sono assunti assicurando il coordinamento reciproco ai fini degli opportuni collegamenti, ai sensi del comma 4 dell'*articolo 20*.

Art. 22 *Disposizione finanziaria.*

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale.

Art. 23 *Decorrenza e norma transitoria.*

1. Il BURC è pubblicato esclusivamente in formato digitale a partire dal 1° gennaio 2012.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2011 restano ferme le procedure e le modalità di pubblicazione del BURC previste dalla *legge regionale 4 settembre 2001, n. 19* (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria) innovate nei contenuti di cui alla presente legge.

Art. 24 *Abrogazioni.*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni con la stessa incompatibili.

2. In particolare, sono abrogati gli *articoli da 50 a 59 e 61* del Titolo III della *legge regionale 4 settembre 2001, n. 19* (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria).

L.R. 6 aprile 2011, n. 11

Art. 25 *Norma finale.*

1. La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione degli atti amministrativi già di competenza degli organi statali sostituisce, a tutti gli effetti, la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nei Bollettini Ufficiali dei Ministeri, nel Foglio annunci legali della Provincia.

Art. 26 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

REGIONE ABRUZZO

L.R. 9 dicembre 2010, n. 51 ⁽¹⁾.

Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 17 dicembre 2010, n. 15 straord.

Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:

Art. 1 *Natura e finalità.*

1. Nel Bollettino Ufficiale dell'Abruzzo in versione Telematica, di seguito denominato "BURAT", è lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati.

2. Il BURAT è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica, con modalità volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione degli atti pubblicati.

Art. 2 *Consultazione.*

1. La consultazione del BURAT sul sito web della Regione è libera e gratuita.

2. La stampa ed il rilascio del BURAT in formato cartaceo su richiesta degli interessati sono soggetti ad un contributo fissato con deliberazione di Giunta regionale.

3. Il Bollettino Ufficiale in versione cartacea è inoltre assicurato alle istituzioni non ancora dotate di rete internet adeguata.

Art. 3 *Pubblicazione e numerazione.*

1. Nel BURAT serie "Ordinario" sono pubblicati gli atti indicati agli [articoli 4 e 5](#) della presente legge.

2. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "Speciale".

3. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "Supplemento".

4. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

REGIONE ABRUZZO
L.R. 9 dicembre 2010, n. 51

Art. 4 *Articolazione del BURAT.*

1. Il BURAT si articola in due parti.
2. Sono pubblicati nella parte prima del BURAT, serie "Ordinario": regionale;
 - a) lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'*articolo 123 della Costituzione*;
 - b) le leggi ed i regolamenti regionali;
 - c) i testi coordinati delle leggi e regolamenti regionali;
 - d) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
 - e) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
 - f) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
 - g) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
 - h) le ordinanze degli organi regionali.
3. Sono pubblicati nella parte seconda del BURAT:
 - a) le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
 - b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio
 - c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
 - d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
 - e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
 - f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
 - g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
 - h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
 - i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi,

REGIONE ABRUZZO
L.R. 9 dicembre 2010, n. 51

sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;

j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);

k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

4. Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, sono pubblicate per estratto contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

5. Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Art. 5 *Ordinamento.*

1. La pubblicazione del BURAT è curata dalla struttura organizzativa appositamente predisposta, ai sensi dell'articolo 6, presso la Presidenza della Giunta regionale cui competono la direzione, la redazione e la gestione del Bollettino.

2. Il BURAT è di norma pubblicato con cadenza settimanale e tutte le volte che l'Ufficio del BURAT, autonomamente o su segnalazione della Giunta, ne ravvisi la necessità.

3. La pubblicazione degli atti è effettuata di norma nel testo integrale, per estratto o per estremi solamente al fine di tutelare la riservatezza.

4. I testi pubblicati devono essere conformi a quelli trasmessi per la pubblicazione. Qualora si riscontrino difformità tra il testo trasmesso per la pubblicazione e il testo pubblicato oppure tra il testo originale e il testo trasmesso per la pubblicazione, la correzione è disposta mediante un apposito comunicato che indica la parte errata del testo pubblicato e il testo corretto, prevedendo, se del caso, la ripubblicazione dell'intero atto.

5. La pubblicazione obbligatoria degli atti di altri Enti o Amministrazioni è effettuata previo contributo determinato dalla Giunta regionale, salvo esenzioni previste dalle leggi speciali.

(giurisprudenza)

Art. 6 *Struttura organizzativa.*

1. Alla struttura organizzativa che cura la pubblicazione del BURAT è assegnato il seguente personale:

REGIONE ABRUZZO
L.R. 9 dicembre 2010, n. 51

- a. n. 1 funzionario con categoria D1 con profilo "Specialista amministrativo" o "Specialista giornalista", con funzioni di responsabile;
 - b. n. 1 funzionario con categoria D1 con profilo "Data base administrator";
 - c. n. 1 assistente amministrativo con categoria C;
 - d. n. 1 assistente tecnico con categoria C con profilo "Grafico";
 - e. n. 4 assistenti informatici con categoria C;
 - f. n. 7 collaboratori con categoria B3 con profilo "Collaboratore specializzato informatico".
2. Nelle more dell'assegnazione di personale, anche tramite procedura selettiva, sono prorogati i contratti di collaborazione attualmente in essere presso l'Ufficio BURA fino a completa copertura della pianta organica di cui al comma 1. ⁽²⁾

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 11-19 dicembre 2012, n. 289 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2012, n. 51 - Prima serie speciale - Ed. Straordinaria), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 7 *Spese e modalità di pubblicazione.*

1. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
2. Il costo per le pubblicazioni degli atti effettuate su richiesta di altre amministrazioni, enti o terzi è a carico dei soggetti richiedenti.
3. La richiesta di pubblicazione deve avvenire in forma elettronica con garanzie di autenticità ed integrità. L'atto da pubblicare, dichiarato esente dall'imposta di bollo, deve indicare la norma che ne dispone l'esenzione.
4. Le tariffe di inserzione sono determinate con provvedimento di Giunta regionale.

Art. 8 *Termini per la pubblicazione*

1. Le leggi e i regolamenti della Regione sono pubblicati, di norma, entro venti giorni decorrenti rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione.
2. Gli altri atti sono pubblicati, di norma, entro trenta giorni dalla data della loro ricezione da parte della redazione del BURAT.

Art. 9 *Regole tecniche.*

1. Le regole tecniche relative alla pubblicazione del BURAT sono fissate in apposito atto della Giunta regionale previo parere della

REGIONE ABRUZZO
L.R. 9 dicembre 2010, n. 51

struttura regionale competente in materia di informazione multimediale.

2. Nell'atto di cui al comma 1 sono disciplinate:

- a) le modalità per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione;
- b) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati, in modo da garantire l'autenticità e l'integrità;
- c) le modalità di archiviazione dei testi pubblicati;
- d) le modalità di conservazione dei testi pubblicati;
- e) le garanzie di manutenzione del sistema informativo e della sua operatività continuativa;
- f) le modalità organizzative di banche dati funzionali alla gestione delle attività connesse alla redazione e alla consultazione del bollettino;
- g) le modalità di realizzazione della sezione del sito web della Regione dedicata al bollettino, con motore di ricerca idoneo a consentire la navigazione anche ai soggetti diversamente abili;
- h) le modalità dell'invio per posta elettronica dell'avviso dell'avvenuta pubblicazione del BURAT.

Art. 10 *Norma finanziaria.*

1. Gli oneri per la pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale telematico, quantificati in euro 20.000,00, trovano copertura con lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 02.01.008 - 11415 ridenominato "Spese per la pubblicazione e la diffusione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Abruzzo".

2. I proventi derivanti dalle inserzioni e dalla eventuale vendita del Bollettino Ufficiale, quantificati in euro 50.000,00, sono accreditati trimestralmente su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Abruzzo e iscritti sul capitolo di entrata 03.04.001 -31101 ridenominato "Proventi derivanti dalle inserzioni e dalla vendita del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Abruzzo".

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 400.000,00, trovano copertura nel bilancio regionale - corrente esercizio - come appresso specificato:

- euro 300.000,00 sul capitolo 21401 U.P.B. 02.01.005 denominato "Finanziamento progetti finalizzati per l'assunzione a termine di personale per gli uffici regionali e per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa";
 - euro 100.000,00 sul capitolo 21498 U.P.B. 02.01.005 denominato "Oneri riflessi delle collaborazioni".
-

REGIONE ABRUZZO
L.R. 9 dicembre 2010, n. 51

Art. 11 *Abrogazione.*

1. La *legge regionale 9 agosto 1999, n. 63*, Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, è abrogata.

Art. 12 *Disposizione transitoria.*

1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia dal 1° gennaio 2011.

2. Il BURAT in versione cartacea è garantito alle maggiori istituzioni per il primo semestre 2011.

Art. 13 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

L.R. 6 luglio 2009, n. 7 ⁽¹⁾.

Ordinamento del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28.

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 7 luglio 2009, n. 117.

L'Assemblea legislativa regionale ha approvato

Il Presidente della Regione

promulga la seguente legge:

Art. 1

Bollettino Ufficiale Telematico.

1. Il Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) è lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati. Restano ferme le altre forme di pubblicità e conoscenza degli atti altrimenti previste dall'ordinamento.
 2. Il BURERT è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica, con modalità volte a garantirne l'autenticità, l'integrità e la conservazione.
-

Art. 2

Consultazione.

1. La consultazione del BURERT sul sito web della Regione è libera e gratuita.
2. La consultazione gratuita del BURERT è garantita presso gli uffici per le relazioni con il pubblico e le biblioteche della Regione e degli Enti locali nonché presso eventuali punti di accesso individuati con l'atto di cui all'articolo 5, comma 6. Il rilascio di stampa, a richiesta degli interessati, è soggetto ad un contributo in misura corrispondente a quella fissata per l'estrazione di copie di atti amministrativi.
3. Ove non sia praticabile l'accesso telematico al BURERT, gli interessati possono richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una stampa della pubblicazione, dietro pagamento in

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
L.R. 6 luglio 2009, n. 7

contrassegno di una quota per l'invio, fissata con l'atto di cui all'articolo 5, comma 6, oltre al contributo di cui al comma 2.

4. Presso i Comuni della regione è disponibile, in visione gratuita agli interessati, almeno una stampa dell'ultimo numero del BURERT. Per il rilascio della stampa si applica il contributo di cui al comma 2.

Art. 3*Supplemento Speciale del BURERT.*

1. Ai fini di informazione e documentazione, le proposte di legge alle Camere, i progetti di legge, i progetti di regolamento delegato dallo Stato e le proposte di atti amministrativi di rilevante importanza di competenza dell'Assemblea sono pubblicati nel Supplemento Speciale del BURERT. Sulla rilevante importanza dell'atto decide l'Ufficio di Presidenza.

Art. 4*Atti soggetti a pubblicazione.*

1. Il BURERT si articola in tre parti i cui contenuti sono specificati nei commi seguenti.

2. Sono pubblicati nella prima parte del BURERT:

a) lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;

b) le leggi e i regolamenti regionali e i regolamenti interni dell'Assemblea;

c) le decisioni della Corte Costituzionale sulle questioni in cui la Regione è parte; i ricorsi della Giunta e i ricorsi del Governo o di altre Regioni su questioni di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale di cui la Regione è parte; le ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questione di legittimità costituzionale di leggi regionali;

d) le richieste di referendum regionali e la proclamazione dei risultati;

e) gli atti regionali con cui si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione;

f) gli atti regionali la cui adozione determina, per espressa previsione normativa, l'abrogazione o l'entrata in vigore di disposizioni di legge o di regolamento.

3. Sono pubblicati nella seconda parte del BURERT:

a) gli atti regionali che dispongono in generale sull'organizzazione e sul funzionamento della Regione;

b) gli atti regionali di indirizzo, aventi carattere di generalità, rivolti ad Amministrazioni pubbliche o ad altri soggetti;

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
L.R. 6 luglio 2009, n. 7

c) gli atti approvati dall'Assemblea legislativa non altrimenti previsti dal presente articolo;

d) gli atti regionali o di altri Enti o Amministrazioni la cui pubblicazione è prevista da legge o da regolamento o per esigenze di pubblica conoscenza.

4. Sono pubblicati nella terza parte del BURERT gli avvisi e i bandi relativi a concorsi e gare.

5. Al fine di salvaguardare la riservatezza dei destinatari dell'atto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, si osservano le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 5*Ordinamento del BURERT.*

1. La pubblicazione del BURERT è curata dalle strutture organizzative della Presidenza della Giunta regionale cui competono la direzione, la redazione e l'amministrazione del Bollettino.

2. Il BURERT è di norma pubblicato con cadenza settimanale e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

3. La pubblicazione nel BURERT è effettuata nel testo integrale o per estratto o per omissis.

4. I testi pubblicati nel BURERT debbono essere conformi ai testi trasmessi per la pubblicazione. Qualora si riscontrino difformità tra il testo trasmesso per la pubblicazione e il testo pubblicato oppure tra il testo originale e il testo trasmesso per la pubblicazione, la correzione è disposta mediante un apposito comunicato che indica la parte errata del testo pubblicato e il testo corretto, prevedendo, se del caso, la ripubblicazione dell'intero atto.

5. Il costo della pubblicazione degli atti regionali è a carico della Regione. La pubblicazione degli atti di altri Enti o Amministrazioni, obbligatoria per previsione di legge o di regolamento, è effettuata senza oneri per l'Ente o l'Amministrazione interessata. Ove la pubblicazione non sia obbligatoria, il relativo costo è a carico del soggetto richiedente.

6. Le ulteriori disposizioni dell'ordinamento del BURERT sono dettate con atto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 6*Valore del testo pubblicato e conservazione degli originali.*

1. I testi delle leggi e dei regolamenti regionali pubblicati nel BURERT si presumono conformi all'originale e costituiscono testo legale degli atti stessi fino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione della copia conforme all'originale.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
L.R. 6 luglio 2009, n. 7

2. Gli originali delle leggi e dei regolamenti della Regione Emilia-Romagna, muniti del timbro e del visto del Presidente della Regione, sono inseriti nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Emilia-Romagna conservata presso la Presidenza della Giunta.

Art. 7*Testi coordinati degli atti normativi.*

1. Al fine di facilitare la conoscenza della normativa vigente, qualora una legge o un regolamento subisca modifiche è redatto il testo coordinato, che è pubblicato, con mero carattere informativo, sulla banca dati di cui al comma 2.

2. La banca dati, collocata sul sito web dell'Assemblea legislativa, pubblica, con accesso libero e gratuito, il testo vigente, sia esso storico o coordinato, delle leggi e dei regolamenti della Regione Emilia-Romagna. Dei testi coordinati sono accessibili i testi storici ed è attivabile il percorso risultante a seguito degli interventi normativi modificativi intercorsi nel tempo.

3. È garantito il collegamento telematico, con le modalità indicate nell'atto di cui all'articolo 5, comma 6, tra i testi delle leggi e dei regolamenti, modificativi di provvedimenti normativi, pubblicati nel BURERT, e i testi, coordinati dalle modifiche, pubblicati sulla banca dati di cui al comma 2.

Art. 8*Abrogazioni e disposizione transitoria.*

1. La *legge regionale 9 settembre 1987, n. 28* (Norme per la pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi nel Bollettino Ufficiale della Regione e riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale) è abrogata.

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continua ad applicarsi la *legge regionale n. 28 del 1987*, ancorché abrogata.

Art. 9*Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
L.R. 6 luglio 2009, n. 7

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE LAZIO

L.R. 13-8-2011 n. 12 (Art. 1, Commi 111 – 122) Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013.

Pubblicata nel B.U. Lazio 27 agosto 2011, n. 32, S.O. n. 160.

Art. 1 *Disposizioni varie.*

(...)

111. Il Bollettino ufficiale telematico della Regione, di seguito denominato BUR, è lo strumento di informazione e comunicazione istituzionale e di pubblicità legale, ai sensi dell'*articolo 52 dello Statuto*, delle leggi e dei regolamenti regionali, degli atti di alta amministrazione nonché di altri atti della Regione ed è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica, nell'apposita sezione del sito Internet ufficiale della Regione Lazio, con modalità volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione dei documenti digitali nativi in esso contenuti.

112. Il BUR costituisce una delle parti essenziali del sito ufficiale della Regione, a norma dell'*articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche, e la sua pubblicazione è curata dalla struttura amministrativa della Giunta regionale cui competono la direzione, la redazione e la gestione del BUR.

113. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 12 della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali, gli atti amministrativi della Regione sono pubblicati sul BUR in forma integrale, fatto salvo il rispetto dei principi di pertinenza, indispensabilità, necessità e non eccedenza nel trattamento dei dati personali eventualmente contenuti negli atti medesimi, ai sensi degli *articoli 3 e 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196* (Codice in materia di protezione dei dati personali). La pubblicazione in forma integrale degli atti amministrativi della Regione sul BUR costituisce forma di soddisfacimento del diritto di accesso ai documenti, in conformità a quanto disposto dalla *legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57* (Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa) e successive modifiche e ha efficacia notiziale, fatta salva la facoltà degli organi della Regione di disporre in merito all'efficacia legale della pubblicazione sul BUR dei propri atti amministrativi.

REGIONE LAZIO
L.R. 13-8-2011 n. 12 (Art. 1, Commi 111 – 122)

114. Le modalità tecnologiche volte a garantire la formazione, l'integrità, l'autenticità e la conservazione a norma di legge dell'edizione informatica originale del BUR nonché le modalità di gestione, anche contabile, sono stabilite con regolamento di attuazione e integrazione, approvato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'*articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto*, che disciplina in particolare:

a) tempi e modalità del procedimento di pubblicazione del BUR e degli atti sul BUR, in armonia con le disposizioni vigenti in materia di flussi documentali dematerializzati;

b) l'aggiornamento delle modalità tecnologiche di inserimento del BUR in rete al variare delle norme vigenti in materia di diplomazia del documento informatico, con particolare riferimento al rispetto delle norme contenute nel *D.Lgs. 82/2005*;

c) le modalità per la trasmissione in via telematica degli atti digitali nativi destinati alla pubblicazione;

d) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza delle procedure di cui alla lettera c) e dell'autenticità e integrità del contenuto degli atti digitali pubblicandi;

e) le garanzie da adottare in riferimento all'esatta identificazione del mittente dei documenti digitali nativi contenenti gli atti inviati alla redazione del BUR per la pubblicazione;

f) le modalità di rispetto del *decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252* (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico), con particolare riferimento ai capi VI e VII;

g) le modalità di archiviazione e di conservazione dei documenti digitali nativi contenenti i testi pubblicati sul BUR;

h) le misure di sicurezza logiche, fisiche e organizzative da osservarsi, nel corso del procedimento finalizzato alla pubblicazione sul BUR, a garanzia del corretto trattamento dei dati personali tutelati dal *D.Lgs. 196/2003*;

i) le modalità di gestione contabile del BUR;

l) le modalità di consultazione del BUR nonché la fissazione degli importi dei contributi dovuti per l'invio per posta cartacea o telematica di una stampa dell'atto di interesse ai sensi del comma 117⁽¹⁵⁾.

115. Tutti gli atti pubblicati sul BUR sono catalogati in un apposito indice per materia, nel rispetto della tipizzazione degli atti degli organi regionali definita dalle norme di organizzazione, al fine di favorire la rapida reperibilità dei singoli atti pubblicati, nella modalità di cui al comma 114 e sono suddivisi in atti della Regione, dello Stato e di altri enti. Essi sono stampabili autonomamente dalla sezione apposita del sito ufficiale della Regione nella quale il BUR è diffuso.

116. Nel BUR sono pubblicati tutti gli atti la cui pubblicazione su questo strumento è resa obbligatoria dagli ordinamenti dell'Unione

REGIONE LAZIO
L.R. 13-8-2011 n. 12 (Art. 1, Commi 111 – 122)

europea, statale e regionale, anche se provenienti da privati e, in particolare, i seguenti atti:

- a) le leggi e i regolamenti della Regione;
- b) le deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionali;
- c) i provvedimenti degli organi regionali di direzione politica nonché dei dirigenti regionali per i quali sia prevista la pubblicazione da leggi, regolamenti ovvero dal dispositivo dei provvedimenti stessi;
- d) gli atti degli enti locali adottati nell'esercizio di funzioni delegate dalla Regione ovvero nell'esercizio di funzioni proprie, per i quali sia prevista dalle norme vigenti la pubblicazione stessa;
- e) atti di enti pubblici la cui pubblicazione, ritenuta di particolare interesse per la Regione, sia disposta dal Presidente della Regione;
- f) le leggi ed i decreti dello Stato di interesse della Regione;
- g) le circolari la cui divulgazione sia ritenuta opportuna ai fini di una più diffusa pubblicità;
- h) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi regionali e statali coinvolgenti la Regione in conflitti di attribuzioni o che dichiarino la illegittimità costituzionale di leggi regionali;
- i) le ordinanze con cui gli organi giurisdizionali sollevino questioni di illegittimità costituzionali di leggi regionali;
- l) gli atti di organi statali la cui pubblicazione, ritenuta di particolare interesse per la Regione, sia disposta dal Presidente della Regione;
- m) gli annunci e gli altri avvisi di cui, a norma delle vigenti disposizioni, è obbligatoria la pubblicazione nel foglio annunci legali delle province del Lazio e le inserzioni concernenti concorsi, avvisi e bandi.

117. La consultazione del BUR è gratuita ed è garantita presso gli uffici preposti alle relazioni con il pubblico (URP) della Regione e le biblioteche degli enti locali. Il rilascio di stampa, a richiesta degli interessati, è soggetto a un contributo corrispondente a quello fissato per l'estrazione di copia degli atti amministrativi. I cittadini che risiedono in una zona del territorio regionale ove gli operatori pubblici non rendono disponibili servizi di connessione alla rete in banda larga possono chiedere, alla struttura di cui al comma 112, l'invio per posta cartacea o telematica di una stampa dell'atto di interesse, dietro pagamento, in caso di inoltro in cartaceo, di un contributo fissato con il regolamento di cui al comma 114.

118. Le leggi e i regolamenti regionali sono pubblicati entro dieci giorni rispettivamente dalla data di promulgazione e dalla data di emanazione. I testi pubblicati sul BUR si presumono conformi all'originale e costituiscono il testo legale dell'atto normativo stesso sino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione dell'originale o di copia conforme all'originale.

REGIONE LAZIO
L.R. 13-8-2011 n. 12 (Art. 1, Commi 111 – 122)

119. Gli originali delle leggi e dei regolamenti regionali, muniti del visto e del timbro del Presidente della Regione, sono inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione conservata presso la Presidenza della Regione.

120. La pubblicazione degli atti degli enti pubblici ovvero di altri soggetti, qualora obbligatoria, non comporta oneri per i richiedenti.

121. Fatto salvo quanto previsto dal comma 122, sono abrogate:

a) la *legge regionale 10 gennaio 1996, n. 4* (Norme per la pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio);

b) il comma 22 dell'*articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27*, relativo a modifiche concernenti la pubblicazione e la diffusione del BUR;

c) l'*articolo 11 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11*, relativo a modifiche concernenti la pubblicazione e la diffusione del BUR.

122. L'abrogazione di cui al comma 121 decorre dalla data di pubblicazione del primo BUR telematico ai sensi del presente articolo e comunque non oltre la data del 30 giugno 2012 ⁽⁴⁾.

(4) La pubblicazione del primo BUR telematico n. 25 è avvenuta il 3 luglio 2012, oltre la data limite, posta dalla presente norma, del 30 giugno 2012, per cui, ai fini dell'entrata in vigore, assume rilevanza unicamente quest'ultima data.

(15) In attuazione del presente comma vedi il *Reg. reg. 19 giugno 2012, n. 11*.

(...)

REGIONE PIEMONTE

L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 ⁽¹⁾.

Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 21 ottobre 2010, n. 42.

Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:

Art. 1 *Istituzione.*

1. Il Bollettino Ufficiale telematico è lo strumento esclusivo di comunicazione istituzionale e di pubblicità legale delle leggi e dei regolamenti regionali, degli atti amministrativi ai sensi dell'*articolo 61 dello Statuto regionale*, e di tutti gli atti della Regione.
 2. Il Bollettino Ufficiale telematico è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica, sull'apposita sezione del sito Internet ufficiale della Regione Piemonte, con modalità volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione dei documenti digitali nativi in esso contenuti.
-

Art. 2 *Ordinamento.*

1. Il Bollettino Ufficiale telematico costituisce una delle parti essenziali del sito ufficiale della Regione, a norma dell'*articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* (Codice dell'Amministrazione digitale).
 2. La pubblicazione del Bollettino Ufficiale telematico è curata dalla struttura amministrativa della Giunta regionale cui competono la direzione, la redazione e la gestione del Bollettino Ufficiale.
 3. Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato con cadenza almeno settimanale, e comunque quando sia necessario per esigenze di celerità informativa.
-

Art. 3 *Forma ed efficacia della pubblicazione degli atti amministrativi della Regione Piemonte.*

1. Gli atti amministrativi della Regione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale telematico in forma integrale, fatto salvo il rispetto dei

REGIONE PIEMONTE
L.R. 12 ottobre 2010, n. 22

principi di pertinenza, indispensabilità, necessità e non eccedenza nel trattamento dei dati personali eventualmente contenuti negli atti medesimi, ai sensi degli *articoli 3 e 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196* (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. La pubblicazione in forma integrale degli atti amministrativi della Regione sul Bollettino Ufficiale telematico costituisce forma di soddisfacimento del diritto di accesso ai documenti, in conformità a quanto disposto dall'*articolo 28 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7* (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dall'*articolo 1, comma 7, del regolamento approvato con D.P.G.R. 24 aprile 2006, n. 2/R* (Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi. *Articolo 28 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7*).

3. La struttura, che ha predisposto l'atto, individua le parti dello stesso da non diffondere per motivi di privacy ai sensi del *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196* (Codice in materia di protezione dei dati personali) ⁽²⁾.

4. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico degli atti amministrativi della Regione Piemonte ha efficacia dichiarativa in conformità a quanto stabilito dall'*articolo 29 della L.R. n. 7/2005*, fatta salva la facoltà degli organi della Regione di disporre in merito all'efficacia giuridica della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico dei propri atti amministrativi.

(2) Comma così sostituito dall' *art. 15, comma 1, L.R. 25 ottobre 2016, n. 19*, a decorrere dal 27 ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «3. La struttura amministrativa regionale competente alla redazione del Bollettino Ufficiale telematico, in accordo con le strutture che hanno predisposto l'atto, decide in merito alle parti dell'atto da non diffondere per motivi di riservatezza.».

Art. 4 *Manuale di gestione del procedimento di pubblicazione* ⁽³⁾.

1. Le modalità tecnologiche volte a garantire la formazione, l'integrità, l'autenticità e la conservazione a norma di legge dell'edizione informatica originale del Bollettino Ufficiale telematico della Regione, sono stabilite con apposito manuale di gestione, approvato con provvedimento amministrativo assunto d'intesa dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina:

a) tempi e modalità del procedimento di pubblicazione degli atti sul Bollettino Ufficiale, in armonia con le disposizioni vigenti in materia di flussi documentali dematerializzati;

REGIONE PIEMONTE
L.R. 12 ottobre 2010, n. 22

b) l'aggiornamento delle modalità tecnologiche di inserimento del Bollettino in rete al variare delle norme vigenti in materia di diplomatica del documento informatico, con particolare riferimento al rispetto delle norme contenute nel *D.Lgs. n. 82/2005*;

c) le modalità per la trasmissione in via telematica degli atti digitali nativi destinati alla pubblicazione;

d) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza delle procedure di cui alla lettera c) e dell'autenticità ed integrità del contenuto degli atti digitali pubblicandi;

e) le garanzie da adottare in riferimento all'esatta identificazione del mittente dei documenti digitali nativi contenenti gli atti inviati alla redazione del Bollettino per la pubblicazione;

f) le modalità di rispetto del *decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252* (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico), con particolare riferimento ai capi VI e VII;

g) le modalità di archiviazione e di conservazione dei documenti digitali nativi contenenti i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale telematico;

h) le misure di sicurezza logiche, fisiche e organizzative da osservarsi, nel corso del procedimento finalizzato alla pubblicazione sul Bollettino, a garanzia del corretto trattamento dei dati personali tutelati dal *D.Lgs. n. 196/2003*.

(3) Vedi, al riguardo, quanto disposto dalla *Delib.G.R. 11 febbraio 2011, n. 33-1484*.

Art. 5 *Contenuto del Bollettino Ufficiale telematico.*

1. Tutti gli atti pubblicati sul Bollettino Ufficiale sono catalogati in un apposito indice per materia, le cui voci rispecchiano le voci del titolario generale di classificazione dei documenti della Giunta e del Consiglio regionale, al fine di favorire la rapida reperibilità dei singoli atti pubblicati, nella modalità di cui all'*articolo 6*, comma 1. All'interno della singola materia gli atti sono suddivisi in atti della Regione, dello Stato e di altri enti.

2. Ogni atto pubblicato sul Bollettino è stampabile autonomamente dalla sezione apposita del sito ufficiale della Regione nella quale il Bollettino è diffuso.

3. Nel Bollettino Ufficiale telematico sono pubblicati i seguenti atti:

- a) leggi e regolamenti regionali;
- b) decreti del Presidente della Giunta regionale;
- c) decreti del Presidente del Consiglio regionale;
- d) deliberazioni della Giunta regionale;
- e) deliberazioni del Consiglio regionale;
- f) deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

REGIONE PIEMONTE
L.R. 12 ottobre 2010, n. 22

- g) deliberazioni delle conferenze dei servizi;
- h) determinazioni dirigenziali;
- i) circolari del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori;
- j) comunicati del Presidente della Giunta regionale, degli Assessori e delle Direzioni della Giunta;
- k) comunicati del Presidente del Consiglio, degli Organismi e delle Direzioni consiliari;
- l) concorsi della Regione e degli altri enti pubblici;
- m) appalti della Regione e degli altri enti pubblici;
- n) annunci legali della Regione e degli altri enti pubblici;
- o) accordi di programma della Regione e di altri enti pubblici;
- p) comunicazioni di avvio del procedimento della Regione o di altri enti pubblici;
- q) comunicazioni ai sensi degli *articoli 59 e 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'*articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137*);
- r) avvisi per il conferimento di incarichi esterni e di collaborazione coordinata e continuativa, nei termini e modalità previste dalla normativa vigente;
- s) leggi dello Stato delle quali si renda necessaria la pubblicazione;
- t) sentenze e ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità delle leggi regionali;
- u) ordinanze del Presidente della Giunta regionale nella veste di Commissario delegato alla protezione civile;
- v) atti contenenti i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni, a norma dell'*articolo 5 della L.R. n. 7/2005*;
- w) comunicazioni di avvio del procedimento, ricorrendo i presupposti di cui all'*articolo 14, comma 2 della L.R. n. 7/2005*;
- x) ogni altro atto o provvedimento che gli organi della Giunta e del Consiglio regionali ritengano opportuno pubblicare.

4. Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione su questo strumento di informazione istituzionale è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se provenienti da privati.

5. La pubblicazione degli atti degli enti pubblici o dei soggetti che legittimamente la richiedono, è effettuata senza oneri per i richiedenti.

Art. 6 *Diffusione del Bollettino Ufficiale telematico.*

1. Il Bollettino Ufficiale telematico della Regione è strutturato in modo da permettere al lettore di stampare dal sito i singoli

REGIONE PIEMONTE
L.R. 12 ottobre 2010, n. 22

provvedimenti di interesse, i quali, salvo esigenze di tutela della riservatezza, sono generalmente pubblicati in forma integrale.

2. La consultazione del Bollettino Ufficiale telematico è gratuita ed è garantita presso gli uffici relazione con il pubblico (URP) della Regione, e le biblioteche degli enti locali. Il rilascio di stampa, a richiesta degli interessati, è soggetto ad un contributo corrispondente a quello fissato per l'estrazione di copia degli atti amministrativi.

3. I cittadini che risiedono in una zona del territorio regionale ove gli operatori pubblici non rendono disponibili servizi di connessione alla rete in banda larga, possono chiedere, alla struttura di cui all'*articolo 2*, l'invio per posta cartacea o telematica di una stampa dell'atto di interesse, dietro pagamento, in caso di inoltro in cartaceo, di un contributo fissato con il provvedimento di cui all'*articolo 4*.

Art. 7 Servizio telematico di informazione automatica.

1. Ogni cittadino ha il diritto di chiedere alla redazione del Bollettino Ufficiale l'invio automatico, presso una casella di posta elettronica previamente indicata, degli atti pubblicati in corrispondenza a una determinata materia dell'indice sistematico.

2. Condizioni e termini del servizio di cui al comma 1 sono definiti dal provvedimento di cui all'*articolo 4*.

Art. 8 Leggi e regolamenti regionali.

1. Le leggi regionali sono pubblicate entro dieci giorni dalla data di promulgazione, ai sensi dell'*articolo 47 dello Statuto*.

2. I regolamenti regionali sono pubblicati, contestualmente al decreto e alla deliberazione di Giunta regionale di approvazione, entro dieci giorni dalla data di emanazione.

3. I regolamenti consiliari sono pubblicati entro dieci giorni dalla data di emanazione.

Art. 9 Valore del testo pubblicato degli atti normativi.

1. Il testo delle leggi e dei regolamenti regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale telematico si presume conforme all'originale e costituisce testo legale dell'atto normativo stesso sino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione dell'originale o di copia conforme all'originale.

2. Gli originali delle leggi e dei regolamenti regionali, muniti del visto e del timbro del Presidente della Regione, sono inseriti nella Raccolta

REGIONE PIEMONTE
L.R. 12 ottobre 2010, n. 22

ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Piemonte conservata presso la Presidenza della Giunta.

Art. 10 *Decreti del Presidente e deliberazioni della Giunta regionale.*

1. I decreti del Presidente della Giunta regionale sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale entro dieci giorni dalla loro emanazione.
 2. Le deliberazioni della Giunta regionale sono pubblicate entro quindici giorni dalla loro consegna alla redazione del Bollettino.
-

Art. 11 *Decreti del Presidente e deliberazioni degli organi collegiali del Consiglio regionale.*

1. Le deliberazioni del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza nonché i decreti del Presidente del Consiglio regionale sono pubblicati entro dieci giorni dalla ricezione da parte della Direzione del Bollettino della copia autenticata del documento.
 2. Le strutture competenti del Consiglio regionale indicano alla Direzione del Bollettino le parti dell'atto da non pubblicare, motivando la deroga al principio di cui all'*articolo 3*, comma 1.
-

Art. 12 *Pubblicazioni prescritte a fini di trasparenza amministrativa.*

1. La pubblicazione di tutti i documenti la cui diffusione per il tramite del Bollettino Ufficiale è resa obbligatoria da disposizioni di legge o di regolamento nazionali o regionali per finalità di trasparenza dell'azione amministrativa, è effettuata in armonia con le norme vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili in tali documenti eventualmente contenuti.
2. [Restano ferme le modalità di pubblicazione su apposito supplemento al Bollettino Ufficiale dei dati riferiti allo stato patrimoniale e tributario dei Consiglieri regionali e degli Amministratori di Enti ed Istituti operanti nell'ambito della Regione, disciplinate dalla *legge regionale 5 settembre 1983, n. 16* (Norme per la pubblicità dello stato patrimoniale e tributario dei Consiglieri regionali e degli Amministratori di Enti ed Istituti operanti nell'ambito della Regione Piemonte)] ⁽⁴⁾.
3. [La pubblicazione su apposito supplemento al Bollettino Ufficiale dei dati di cui al comma 2 avviene, in applicazione di quanto disposto al comma 1, in forma cartacea e con la diffusione prescritta dall'*articolo 7 della L.R. n. 16/1983*, in armonia a quanto disposto, in riferimento alla diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici, dall'*articolo 19, comma 3 del D.Lgs. n. 196/2003*] ⁽⁴⁾.

REGIONE PIEMONTE
L.R. 12 ottobre 2010, n. 22

4. [Sull'edizione del Bollettino Ufficiale telematico viene data immediata notizia ai lettori, con apposita nota di redazione, dell'avvenuta pubblicazione e dei luoghi ove a norma di legge può essere consultato il supplemento cartaceo al Bollettino Ufficiale contenente i dati riferiti allo stato patrimoniale e tributario dei Consiglieri regionali e degli Amministratori di Enti ed Istituti operanti nell'ambito della Regione Piemonte] ⁽⁴⁾.

(4) Comma abrogato dall' *art. 15, comma 2, L.R. 25 ottobre 2016, n. 19*, a decorrere dal 27 ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1* della stessa legge).

Art. 13 *Abrogazioni.*

1. A far data dal 1° febbraio 2011, il regolamento regionale approvato con *D.P.G.R. 29 luglio 2002, n. 8/R* (Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte) è abrogato.

Art. 14 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2011.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

REGIONE TOSCANA**L.R. 23 aprile 2007, n. 23 ⁽¹⁾.****Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 2 maggio 2007, n. 10, parte prima.

(2) Titolo così modificato dall'*art. 4, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47*.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga la seguente legge:

Capo I - Disciplina della pubblicazione degli atti sul Bollettino Ufficiale**Art. 1**

Oggetto e finalità.

1. Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, di seguito denominato BURT, è lo strumento legale di conoscenza delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall'ordinamento vigente.

2. Con la pubblicazione di cui al comma 1 la Regione Toscana favorisce il diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

Art. 2

Validità degli atti pubblicati.

1. Il BURT è pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti pubblicati.

2. La pubblicazione degli atti sul BURT ha valore legale.

3. La pubblicazione dei testi coordinati e delle note di cui all'articolo 10 ha solo carattere informativo.

Art. 3

Articolazione del BURT.

REGIONE TOSCANA
L.R. 23 aprile 2007, n. 23

1. Il BURT si articola in tre parti, i cui contenuti sono specificati negli articoli 4, 5 e 5-bis ⁽³⁾.
2. Gli atti particolarmente complessi, e comunque i bilanci e i conti consuntivi, sono pubblicati in appositi supplementi.

(3) Comma così sostituito dall'*art. 2, L.R. 21 novembre 2008, n. 62*. Il testo originario era così formulato: «1. Il BURT si articola in due parti, i cui contenuti sono specificati negli articoli 4 e 5.».

Art. 4

Parte prima ⁽⁴⁾.

1. Sono pubblicati nella parte prima del BURT:
 - a) lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
 - b) le leggi e i regolamenti regionali;
 - c) i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali;
 - d) il programma regionale di sviluppo e i suoi aggiornamenti, il documento di programmazione economica e finanziaria, nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
 - e) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
 - f) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Toscana o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Toscana, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità di leggi della Regione Toscana e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Toscana;
 - g) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per la loro applicazione;
 - h) le ordinanze degli organi regionali;
 - h-bis) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale connessi alle leggi ed agli atti di cui alla lettera d) ⁽⁵⁾.

(4) Vedi, anche, la *Delib.C.R. 25 febbraio 2015, n. 15*.

(5) Lettera aggiunta dall'*art. 16, L.R. 14 dicembre 2009, n. 75*.

Art. 5

Parte seconda.

1. Sono pubblicati nella parte seconda del BURT:
 - a) le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui all'articolo 4;

REGIONE TOSCANA
L.R. 23 aprile 2007, n. 23

- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h-bis) ⁽⁶⁾;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che tali organi ritengano doversi portare alla conoscenza della generalità dei cittadini;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) [i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione] ⁽⁷⁾;
- i) [i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione] ⁽⁸⁾;
- j) [i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i)] ⁽⁹⁾;
- k) [gli avvisi per il conferimento di incarichi esterni e di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia] ⁽¹⁰⁾.

2. Sono inoltre pubblicati nella parte seconda del BURT gli atti amministrativi emanati dagli organi della Regione, per i quali era prescritta dalla legislazione statale la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Foglio annunci legali della provincia.

(6) Lettera così modificata dall'art. 17, L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

(7) Lettera abrogata dall'art. 3, L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

(8) Lettera abrogata dall'art. 3, L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

(9) Lettera abrogata dall'art. 3, L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

(10) Lettera abrogata dall'art. 3, L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

Art. 5-bis

Parte terza.

1. Sono pubblicati nella parte terza del BURT:

- a) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- b) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;

REGIONE TOSCANA
L.R. 23 aprile 2007, n. 23

c) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere a) e b);

d) gli avvisi per il conferimento di incarichi esterni e di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

2. Sono inoltre pubblicati nella parte terza, ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla *legge regionale 13 luglio 2007, n. 38* (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Restano ferme le forme di pubblicazione ivi previste ed i relativi effetti ⁽¹¹⁾.

(11) Articolo aggiunto dall'art. 4, L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

Art. 6

Modalità di pubblicazione e tutela della riservatezza ⁽¹²⁾.

1. La pubblicazione degli atti sul BURT avviene in forma integrale, salvo quanto previsto dal comma 2.2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di redazione e pubblicazione degli atti idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

(12) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 31 maggio 2013, n. 27, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 6. Modalità di pubblicazione e tutela della riservatezza. 1. La pubblicazione degli atti sul BURT avviene in forma integrale, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Al fine di salvaguardare la riservatezza dei destinatari dell'atto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, si osservano le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

3. Al fine di salvaguardare la riservatezza di terzi, degli atti di cui all'articolo 44 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), è data comunicazione attraverso la pubblicazione degli estremi sul BURT.».

Art. 7

Richiesta di pubblicazione.

1. La pubblicazione degli atti di enti ed amministrazioni non regionali è effettuata nella parte seconda del BURT, a seguito di richiesta rivolta alla direzione del BURT da parte degli enti e delle amministrazioni interessate, con indicazione della norma che prescrive la pubblicazione.

REGIONE TOSCANA
L.R. 23 aprile 2007, n. 23

2. La pubblicazione avviene nel testo fornito dagli enti e amministrazioni interessate.

Art. 8

Termini per la pubblicazione.

1. Le leggi e i regolamenti della Regione sono pubblicati entro venti giorni decorrenti rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione.

2. Gli altri atti sono pubblicati entro trenta giorni dalla data della loro ricezione da parte della redazione del BURT.

Art. 9

Correzione degli errori.

1. Qualora il testo di un atto pubblicato presenti difformità rispetto al testo trasmesso all'ufficio del BURT per la pubblicazione, il responsabile dell'ufficio del BURT provvede alla correzione mediante la pubblicazione di un comunicato che indica la parte erronea, e la sua esatta formulazione.

2. Qualora il testo di un atto normativo promulgato o emanato dal Presidente della Giunta regionale presenti difformità rispetto al testo effettivamente approvato dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale, la redazione del BURT provvede alla correzione mediante la pubblicazione di un comunicato del Presidente della Giunta regionale, che indica la parte erronea del testo promulgato o emanato e quale parte di esso deve essere sostituita. Se necessario è ripubblicato l'intero testo.

2-bis. Qualora nel testo di un atto normativo approvato e pubblicato si riscontri un evidente ed inequivoco errore materiale, il dirigente dell'ufficio del BURT, d'intesa con il dirigente dell'ufficio legislativo del Consiglio regionale, può disporre la pubblicazione sul BURT di un avviso tecnico di errore materiale, in cui sono indicati la parte evidentemente erronea del testo ed il testo esatto. Nel caso in cui l'errore riguardi un atto approvato dalla Giunta regionale e pubblicato, il dirigente del BURT provvede d'intesa con il dirigente dell'ufficio legislativo della Giunta regionale o di propria iniziativa, se le due figure coincidono ⁽¹³⁾.

2-ter. L'avviso di cui al comma 2-bis, costituisce una mera segnalazione tecnica degli uffici, a supporto degli utenti, non ha valore legale e non determina la correzione del testo approvato, cui si provvede con successivo intervento normativo di manutenzione ⁽¹⁴⁾.

REGIONE TOSCANA
L.R. 23 aprile 2007, n. 23

3. Per gli atti di cui al comma 2 approvati dal Consiglio regionale, la comunicazione del Presidente della Giunta regionale avviene a seguito di richiesta da parte del Presidente del Consiglio regionale.

4. Per tutti gli atti diversi da quelli normativi, le difformità del testo pubblicato rispetto a quello emanato sono corrette mediante la pubblicazione di un comunicato che indica la parte erronea del testo pubblicato e il testo esatto, disponendo, se necessario, la ripubblicazione dell'intero testo.

5. La comunicazione di cui al comma 4 è effettuata alla redazione del BURT:

a) dal direttore generale della direzione generale della Presidenza per gli atti della Giunta regionale;

b) dal segretario generale del Consiglio regionale per gli atti del Consiglio regionale;

c) dal dirigente che ha adottato l'atto per gli atti dirigenziali.

(13) Comma dapprima aggiunto dall'art. 10, L.R. 21 marzo 2011, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93 della stessa legge) e poi così modificato dall'art. 9, comma 1, L.R. 9 agosto 2016, n. 58.

(14) Comma aggiunto dall'art. 10, L.R. 21 marzo 2011, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93 della stessa legge).

Art. 10

Testi coordinati degli atti normativi ⁽¹⁵⁾.

1. Il Consiglio regionale cura la tenuta e la pubblicazione sul proprio sito informatico della banca dati giuridica, denominata "Raccolta normativa", nella quale sono pubblicati, in formato digitale, i testi storici delle leggi e dei regolamenti della Regione e i testi vigenti coordinati con le modifiche normative sopravvenute. La Raccolta normativa rende inoltre accessibile la successione di tutte le modifiche normative sopravvenute sulle leggi e sui regolamenti.

2. I testi coordinati pubblicati nella Raccolta normativa hanno solo carattere informativo, che non incide sul valore legale degli atti ufficiali.

3. L'accesso alla Raccolta normativa è libero e gratuito.

4. È garantito il collegamento telematico tra i testi ufficiali delle leggi e dei regolamenti recanti modifiche a leggi e regolamenti precedenti, pubblicati sul BURT, e i relativi testi coordinati pubblicati sulla Raccolta normativa.

5. Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi sono pubblicati mediante annotazione in calce al testo. Dei lavori preparatori dei regolamenti è dato conto nella motivazione degli stessi di cui

REGIONE TOSCANA
L.R. 23 aprile 2007, n. 23

all'*articolo 9 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55* (Disposizioni in materia di qualità della normazione).

6. La redazione dei testi e delle annotazioni di cui al presente articolo è curata dalle strutture del Consiglio regionale o della Giunta regionale secondo le rispettive competenze .

(15) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 18, L.R. 14 dicembre 2009, n. 75*, è stato poi così sostituito dall'*art. 3, L.R. 18 giugno 2012, n. 29*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 10. Modifiche testuali, testi coordinati, note. 1. Qualora un testo normativo disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente disposizione normativa, si provvede alla pubblicazione sul BURT, in calce al provvedimento di modifica, dell'intera norma, nel testo risultante dalle modifiche, che sono evidenziate con caratteri particolari.

2. Qualora un testo normativo abbia subito diverse e complesse modifiche, è pubblicato, di norma contestualmente alla pubblicazione del testo normativo, il testo coordinato dell'atto, nel quale le modifiche sono evidenziate con caratteri particolari.

3. Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi sono pubblicati mediante annotazione in calce al testo. Dei lavori preparatori dei regolamenti è dato conto nella motivazione degli stessi di cui all'*articolo 9 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55* (Disposizioni in materia di qualità della normazione) .

4. La redazione dei testi e delle note di cui al presente articolo è curata dalla competente struttura del Consiglio regionale oppure da quella della Giunta regionale nel caso in cui riguardi atti normativi della stessa Giunta.».

Art. 11

Periodicità della pubblicazione.

1. Il BURT è pubblicato di norma con cadenza settimanale e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

2. Le pubblicazioni di urgenza sono disposte anche su richiesta del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale.

Capo II - Ordinamento del Bollettino Ufficiale

Art. 12

Direzione, redazione, amministrazione.

1. La pubblicazione del BURT è curata dalla struttura organizzativa della direzione generale della Presidenza della Giunta regionale cui

REGIONE TOSCANA
L.R. 23 aprile 2007, n. 23

competono la direzione, la redazione e l'amministrazione del periodico.

Art. 13

Regole tecniche.

1. Le regole tecniche relative alla pubblicazione del BURT sono fissate in apposito atto della struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo, di concerto con la competente struttura del Consiglio regionale, acquisiti i pareri dell'ufficio del BURT e della struttura della Giunta regionale competente in materia di informazione multimediale.

2. Nell'atto di cui al comma 1 sono disciplinate:

a) le modalità per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione;

b) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati, in modo da garantirne l'autenticità e l'integrità;

c) le modalità di archiviazione dei testi pubblicati;

d) le modalità di conservazione dei testi pubblicati;

e) le garanzie di manutenzione del sistema informativo e della sua operatività continuativa;

f) le modalità di realizzazione della sezione del sito della Regione dedicata al Bollettino, con motore di ricerca idoneo a consentire la navigazione anche ai soggetti diversamente abili;

g) le modalità dell'invio per posta elettronica a determinati soggetti o categorie dell'avviso dell'avvenuta pubblicazione del BURT, in modo da realizzare un'informazione tempestiva.

3. Qualora il concerto di cui al comma 1 non si realizzi entro trenta giorni dalla relativa richiesta presentata dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo alla corrispondente struttura del Consiglio regionale, le regole tecniche sono definite con decisione del Comitato tecnico della programmazione.

Art. 14

Consultazione del BURT in rete.

1. La consultazione del BURT sul sito web della Regione Toscana è libera, permanente e gratuita.

Art. 15

Consultazione del BURT presso gli uffici pubblici.

REGIONE TOSCANA
L.R. 23 aprile 2007, n. 23

1. La consultazione gratuita del BURT sul sito web della Regione Toscana è garantita, con l'opportuna assistenza, presso i punti di accesso assistiti (PAAS), istituiti ai sensi della Delib.G.R. 8 novembre 2004, n. 1120, presso gli uffici per le relazioni con il pubblico della Regione, presso le biblioteche degli enti locali, nonché presso tutti i comuni e le comunità montane della Toscana.
2. Gli utenti possono richiedere ai soggetti di cui al comma 1 la stampa degli atti di proprio interesse pubblicati sul BURT.
3. Per la stampa degli atti gli interessati corrispondono ai soggetti di cui al comma 1 un contributo in misura corrispondente a quella fissata per l'estrazione di copie di atti amministrativi.
4. Gli utenti che risiedono in una zona del territorio regionale ove gli operatori pubblici non rendono disponibili servizi di connessione alla rete in banda larga, possono chiedere alla redazione del BURT l'invio per posta di una stampa dell'atto di interesse, dietro pagamento in contrassegno di una quota fissata dal responsabile del BURT e comprensiva dei diritti di estrazione di copie.
5. Presso tutti i comuni della Toscana è lasciata in visione gratuita ai cittadini almeno una copia dell'ultimo numero del BURT, stampata a spese del comune medesimo. Per il rilascio di copie si applica il comma 3.

Art. 16

Spese di pubblicazione ⁽¹⁶⁾.

1. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
2. La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

(16) Il presente articolo, già modificato dall'art. 19, L.R. 14 dicembre 2009, n. 75 è stato successivamente così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 31 maggio 2013, n. 27, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 16. Spese di pubblicazione. 1. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

2. La pubblicazione degli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente interessato.
3. Per le pubblicazioni degli atti di cui all'articolo 5-bis, effettuate su richiesta di altre amministrazioni o enti, il relativo costo è a carico dei soggetti richiedenti .
4. Con decreto del responsabile del BURT sono fissate le tariffe di inserzione di cui al comma 3.».

REGIONE TOSCANA
L.R. 23 aprile 2007, n. 23

Art. 17

Norma finanziaria.

1. Le maggiori spese per l'attuazione della presente legge sono stimate in euro 24.000,00 per l'anno 2007 ed euro 216.000,00 per l'anno 2008 da imputare all'unità previsionale di base (UPB) di spesa 713 "Funzionamento della struttura regionale - Spese di investimento" e in euro 36.000,00 per gli anni 2008 e 2009 da imputare alla UPB di spesa 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007/2009.

2. Le minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge sono stimate in euro 267.000,00 per gli anni 2008 e 2009 e fanno carico alla UPB di entrata 311 "Entrate per vendita di beni e servizi resi dalla Regione" del bilancio pluriennale 2007/2009.

3. Per la copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2007/2009 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

Anno 2008

- in diminuzione:

UPB di spesa 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti", per euro 327.000,00;

UPB di entrata 311 "Entrate per vendita di beni e servizi resi dalla Regione", per euro 267.000,00;

- in aumento

UPB di spesa 713 "Funzionamento della struttura regionale - Spese di investimento", per euro 60.000,00;

Anno 2009

- in diminuzione:

UPB di spesa 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti", per euro 267.000,00;

UPB di entrata 311 "Entrate per vendita di beni e servizi resi dalla Regione", per euro 267.000,00.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Capo III - Banche dati

Art. 18

Banche dati ⁽¹⁷⁾

1. Gli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale sono pubblicati in apposite banche dati sui rispettivi siti web, nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

REGIONE TOSCANA
L.R. 23 aprile 2007, n. 23

2. Le banche dati sono fra loro collegate in modo da garantire all'utente agevole consultazione e ricerca.

(17) Il presente articolo, dapprima modificato dall'*art. 5, L.R. 21 novembre 2008, n. 62* è stato successivamente così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 5 febbraio 2014, n. 6*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 18. Banche dati. 1. Sono istituite apposite banche dati degli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

2. Mediante le banche dati di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito web della Regione, oltre agli atti amministrativi regionali pubblicati sul BURT ai sensi dell'articolo 4, lettere d), e) e g), dell'articolo 5 e dell'articolo 5-bis :

a) gli atti amministrativi della Regione conclusivi di procedimenti amministrativi;

b) gli atti amministrativi della Regione esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi;

c) altri atti della Regione che per il loro contenuto devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini.

3. Non sono resi pubblici gli atti amministrativi aventi rilevanza meramente interna, individuati con deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, secondo la rispettiva competenza.

4. Le banche dati sono fra loro opportunamente collegate in modo da garantire all'utente agevole consultazione e ricerca.».

Art. 19

Disciplina delle banche dati.

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disciplinano le modalità di pubblicazione degli atti amministrativi, di rispettiva competenza, nella propria banca dati e le relative modalità di accesso, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 18, comma 1⁽¹⁸⁾.

2. Con atto della struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo, sentite la segreteria della Giunta regionale e le strutture della Giunta competenti in materia di controllo sugli atti dei dirigenti e in materia di informazione multimediale, sono fissate le caratteristiche tecniche della banca dati.

3. Per il Consiglio regionale l'atto di cui al comma 2 è assunto dalla struttura competente in materia informatica, sentite le segreterie dell'Ufficio di presidenza e del segretario generale e le strutture competenti in materia di controllo sugli atti dei dirigenti ed in materia di informazione e comunicazione.

4. Gli atti di cui al presente articolo sono assunti assicurando il coordinamento reciproco ai fini degli opportuni collegamenti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 18⁽¹⁹⁾.

REGIONE TOSCANA
L.R. 23 aprile 2007, n. 23

(18) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 5 febbraio 2014, n. 6*. Il testo originario era così formulato: «1. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disciplinano le modalità di pubblicazione degli atti amministrativi di rispettiva competenza mediante la propria banca dati, anche nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e le modalità di accesso alla banca dati stessa.».

(19) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 2, L.R. 5 febbraio 2014, n. 6*.

Capo IV - Norme transitorie e finali

Art. 20

Norma transitoria ⁽²⁰⁾.

[1. Per tutto il 2008 i soggetti che garantiscono al pubblico la consultazione in rete del BURT a norma dell'articolo 15, comma 1, rendono disponibile nei propri uffici anche una versione cartacea dei fascicoli del Bollettino relativa all'anno 2008, ottenuta mediante stampa della versione digitale.

2. Per il 2008 e il 2009 i comuni e le comunità montane della Toscana beneficiano di una riduzione del 50 per cento delle tariffe di inserzione dei loro atti sul BURT].

(20) Articolo abrogato dall'*art. 118, comma 1, lettera c), L.R. 9 agosto 2013, n. 47*.

Art. 21

Sostituzione dell'articolo 42 della L.R. n. 9/1995 ⁽²¹⁾.

[1. L'articolo 42 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), è sostituito dal seguente:

"Art. 42

Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e nelle banche dati della Regione Toscana.

1. Gli atti di cui all'articolo 41 sono soggetti a pubblicità nei modi e nelle forme previsti dalla legge regionale di disciplina del Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Salvo che non sia diversamente disposto, la pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale della Regione non sostituisce la comunicazione ai destinatari degli atti medesimi, ai sensi dell'articolo 39.

3. Gli atti di cui sia dato pubblico avviso ai sensi dell'articolo 38, comma 3, sono comunque pubblicati nel Bollettino Ufficiale della

REGIONE TOSCANA
L.R. 23 aprile 2007, n. 23

Regione, ove tale pubblicazione sia prevista ai sensi della legge regionale."].

(21) Articolo abrogato dall'*art. 118, comma 1, lettera c), L.R. 9 agosto 2013, n. 47.*

Art. 22

Modifiche all'articolo 43 della L.R. n. 9/1995 ⁽²²⁾.

- [1. Il comma 3 dell'*articolo 43 della L.R. n. 9/1995* è abrogato.
2. Il comma 5 dell'*articolo 43 della L.R. n. 9/1995* è sostituito dal seguente:
"5. Gli atti amministrativi regionali richiamati in atti soggetti a pubblicità sono conoscibili con le modalità di cui al capo II."].

(22) Articolo abrogato dall'*art. 118, comma 1, lettera c), L.R. 9 agosto 2013, n. 47.*

Art. 23

Modifiche all'articolo 44 della L.R. n. 9/1995 ⁽²³⁾.

- [1. Il comma 3 dell'*articolo 44 della L.R. n. 9/1995* è sostituito dal seguente:
"3. Ferma restando l'esclusione della pubblicità, è comunque data conoscenza dell'adozione degli atti di cui al presente articolo, nei modi stabiliti dalla legge regionale che disciplina l'ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione."].

(23) Articolo abrogato dall'*art. 118, comma 1, lettera c), L.R. 9 agosto 2013, n. 47.*

Art. 24

Decorrenza ⁽²⁴⁾.

- [1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia dal 1° gennaio 2008].

(24) Articolo abrogato dall'*art. 118, comma 1, lettera c), L.R. 9 agosto 2013, n. 47.*

Art. 25

Abrogazioni ⁽²⁵⁾.

- [1. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2008 le seguenti leggi:

REGIONE TOSCANA
L.R. 23 aprile 2007, n. 23

a) *legge regionale 15 marzo 1996, n. 18* (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti);

b) *legge regionale 3 agosto 2000, n. 63* (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla *L.R. 15 marzo 1996, n. 18*).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

(25) Articolo abrogato dall'*art. 118, comma 1, lettera c), L.R. 9 agosto 2013, n. 47*.

REGIONE UMBRIA**L.R. 26 giugno 2012, n. 9** ⁽¹⁾.**Ordinamento del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Umbria** ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 29 giugno 2012, n. 28.

(2) Vedi, anche, quanto previsto dal *punto 2)*, *Delib.G.R. 18 settembre 2012, n. 1087*.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

Articolo 1 *Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.*

1. Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, di seguito denominato BUR Umbria è lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti per i quali è disposta la pubblicazione, salvo altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall'ordinamento vigente.

2. Il BUR Umbria è redatto in forma digitale, con modalità volte a garantirne l'autenticità, l'integrità e la conservazione.

Articolo 2 *Articolazione e pubblicazione del BUR Umbria.*

1. Il BUR Umbria è suddiviso in:

a) serie generale, pubblicata con periodicità settimanale il mercoledì;

b) serie avvisi e concorsi, pubblicata con periodicità settimanale il martedì;

c) serie informazione e comunicazione, pubblicata ai sensi dell'*articolo 67 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14* (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali. Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione).

2. Nel caso in cui la data di pubblicazione coincida con un giorno festivo, la stessa è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

3. Possono essere pubblicate edizioni straordinarie delle serie di cui al comma 1, lettere a) e b) ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

REGIONE UMBRIA
L.R. 26 giugno 2012, n. 9

4. In caso di particolari esigenze può essere prevista la pubblicazione di supplementi del BUR Umbria al fine di agevolare la consultazione dello stesso.

Articolo 3 *Atti soggetti a pubblicazione.*

1. Sono pubblicati nel BUR Umbria, serie generale:

a) lo Statuto regionale e le sue modificazioni anche ai fini notiziali ai sensi dell'*articolo 123 della Costituzione*;

b) le leggi e i regolamenti regionali;

c) i testi unici;

d) i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali;

e) il Regolamento interno del Consiglio regionale;

f) le deliberazioni del Consiglio regionale;

g) le ordinanze e i decreti del Presidente della Giunta regionale;

h) le deliberazioni della Giunta regionale, le determinazioni dirigenziali e ogni altro atto o provvedimento della Regione per il quale è disposta la pubblicazione;

i) gli atti di altre amministrazioni la cui pubblicazione è prevista da leggi o regolamenti;

l) la proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni regionali;

m) le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati;

n) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali, a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione stessa, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi regionali.

2. Sono pubblicati nel BUR Umbria, serie avvisi e concorsi, gli avvisi, i bandi, i concorsi e ogni altro atto la cui pubblicazione è disposta da leggi o regolamenti.

3. Sono pubblicati nel BUR Umbria, serie informazione e comunicazione, l'oggetto delle proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo e programmazione presentati al Consiglio regionale, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione.

4. Sono pubblicati, a richiesta di soggetti pubblici o privati, atti di particolare rilevanza per l'interesse pubblico, la cui pubblicazione non è prescritta da leggi o regolamenti.

Articolo 4 *Testi coordinati.*

1. Qualora una legge o un regolamento dispongano la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una norma, si provvede alla pubblicazione nel BUR Umbria, in calce al

REGIONE UMBRIA
L.R. 26 giugno 2012, n. 9

provvedimento modificativo, della intera norma nel testo risultante dalle modificazioni, le quali sono evidenziate con caratteri particolari.

2. Qualora una legge o un regolamento abbiano subito diverse e complesse modificazioni, disposte nelle forme indicate nel comma 1, è pubblicato nel BUR Umbria il testo coordinato dell'atto, nel quale le modificazioni sono evidenziate con caratteri particolari.

3. La pubblicazione dei testi coordinati di leggi e regolamenti di cui all'*articolo 3*, comma 1, lettera d) ha solo carattere informativo.

4. La redazione dei testi di cui ai commi 1 e 2 è curata dalla competente struttura della Giunta regionale, con la collaborazione delle strutture direttamente interessate.

Articolo 5 *Pubblicazione degli atti.*

1. La pubblicazione degli atti nel BUR Umbria è effettuata a seguito di richiesta rivolta alla struttura organizzativa di cui all'*articolo 8*, comma 1, da parte dei soggetti pubblici o privati interessati, nel rispetto di principi sulla tutela dei dati personali.

2. Il costo della pubblicazione di atti regionali è a carico della Regione. La pubblicazione degli atti di altri enti o amministrazioni, per l'esercizio di funzioni delegate dalla Regione ovvero obbligatoria per previsioni di legge o di regolamento, è effettuata senza oneri per l'ente o l'amministrazione interessata. In tutti gli altri casi le spese sono a carico del soggetto richiedente.

3. Le tariffe d'inserzione e le procedure per la pubblicazione degli atti sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto.

Articolo 6 *Termini per la pubblicazione.*

1. Le leggi e i regolamenti della Regione sono pubblicati entro dieci giorni decorrenti rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione.

2. Gli altri atti sono pubblicati entro trenta giorni dalla data della loro ricezione da parte della struttura regionale di cui all'*articolo 8*, comma 1, salvo ogni diverso termine stabilito da leggi o regolamenti.

Articolo 7 *Validità degli atti pubblicati.*

1. I testi degli atti pubblicati nel BUR Umbria si presumono conformi all'originale e costituiscono testo legale degli atti stessi fino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione dell'originale o di copia conforme.

REGIONE UMBRIA
L.R. 26 giugno 2012, n. 9

2. Qualora il testo di un atto pubblicato presenti difformità rispetto all'originale o alla copia conforme trasmessa ovvero contenga errori materiali, la struttura regionale di cui all'*articolo 8*, comma 1 provvede alla correzione mediante pubblicazione di un comunicato che indica la parte errata e la sua esatta formulazione o, se del caso, mediante la ripubblicazione dell'intero testo.

Articolo 8 *Struttura organizzativa.*

1. La pubblicazione del BUR Umbria è curata dalla struttura della Giunta regionale cui competono la redazione, la gestione e la pubblicazione dello stesso.
 2. Il BUR Umbria ha un Direttore responsabile nominato dalla Giunta regionale tra i dirigenti regionali.
 3. Le regole tecniche relative alla pubblicazione del BUR Umbria sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto.
-

Articolo 9 *Consultazione e conservazione dei documenti informatici originali.*

1. Il BUR Umbria è disponibile dal giorno della pubblicazione nel sito istituzionale della Regione e la sua consultazione è libera e gratuita.
 2. La consultazione del BUR Umbria è, altresì, garantita presso la struttura regionale di cui all'*articolo 8*, comma 1. Il rilascio di copia a stampa, su richiesta degli interessati, è soggetta al rimborso del costo di riproduzione nella misura stabilita dalla Giunta regionale con proprio atto.
 3. Le pubblicazioni del BUR Umbria, in formato elettronico, firmate digitalmente, sono conservate per un periodo illimitato nel rispetto della normativa vigente in materia.
-

Articolo 10 *Raccolte.*

1. Tutte le pubblicazioni annuali del BUR Umbria sono raccolte in un supporto multimediale.
 2. La raccolta telematica "Leggi e regolamenti" è pubblicata con periodicità annuale nel sito istituzionale della Regione.
 3. Il BUR Umbria è corredato da un indice annuale numerico, cronologico e alfabetico per materia.
-

Articolo 11 *Norma finanziaria.*

REGIONE UMBRIA
L.R. 26 giugno 2012, n. 9

1. L'onere per l'attuazione della presente legge è imputato all'Unità previsionale di base 02.1.012 del bilancio regionale (cap. 601).
 2. L'ammontare dell'onere di cui al comma 1 è stabilito annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell'*articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13* (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).
-

Articolo 12 *Abrogazione.*

1. La *legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39* (Disciplina della pubblicazione degli atti regionali, del Bollettino Ufficiale e delle altre pubblicazioni della Regione) è abrogata.
-

Articolo 13 *Norma finale.*

1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia dal 1° gennaio 2013.
 2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continua ad applicarsi la *legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39*, ancorché abrogata.
- La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.